

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1893/2000 della Commissione del 7 settembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1894/2000 della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica, per la seconda volta, l'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia** 3
- Regolamento (CE) n. 1895/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1520/2000 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1897/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione** 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 1898/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2630/97 con riguardo al modello per la trasmissione delle informazioni sui controlli annui di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento** 22
- ★ **Regolamento (CE) n. 1899/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1472/2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea** 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 1900/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine** 25

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri	28
* Regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2000 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti	50
* Regolamento (CE) n. 1903/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	55
* Regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	57
Regolamento (CE) n. 1905/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce, per il mese di agosto 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero	59
Regolamento (CE) n. 1906/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	61
Regolamento (CE) n. 1907/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	62
Regolamento (CE) n. 1908/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	66
Regolamento (CE) n. 1909/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	69
Regolamento (CE) n. 1910/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000	71
Regolamento (CE) n. 1911/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000	72
Regolamento (CE) n. 1912/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	73
Regolamento (CE) n. 1913/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	75
Regolamento (CE) n. 1914/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	77

Sommario *(segue)*

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1889/2000 della Commissione, del 6 settembre 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 227 del 7.9.2000) 79



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1893/2000 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	77,6
	999	77,6
0707 00 05	052	85,5
	628	142,3
	999	113,9
0709 90 70	052	58,1
	628	96,2
	999	77,2
0805 30 10	388	56,6
	524	60,1
	528	62,8
	999	59,8
0806 10 10	052	70,3
	064	41,6
	400	174,9
	999	95,6
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
400		57,0
508		69,9
512		69,9
528		59,2
720		66,1
728		63,8
800		192,9
804		92,6
999		83,3
0808 20 50		052
	388	64,7
	999	75,0
0809 30 10, 0809 30 90	052	106,1
	999	106,1
0809 40 05	052	71,3
	064	62,6
	066	69,5
	068	47,5
	094	46,7
	400	138,9
	999	72,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1894/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 2000****che modifica, per la seconda volta, l'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio, del 4 ottobre 1999, che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) e che abroga il regolamento (CE) n. 900/1999 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 ter,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla posizione comune 1999/691/PESC del Consiglio ⁽³⁾, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2421/1999 ⁽⁴⁾ che modifica il regolamento (CE) n. 2111/1999, per consentire la fornitura di petrolio e di prodotti petroliferi ad alcuni comuni e altre destinazioni della Repubblica di Serbia, nell'ambito dell'iniziativa «Energia in cambio della democrazia».
- (2) In tale occasione, il Consiglio ha aggiunto al regolamento (CE) n. 2111/1999 l'allegato V contenente un

elenco di comuni o destinazioni finali della Repubblica di Serbia che possono beneficiare di tali forniture.

- (3) Con decisione 2000/457/PESC del Consiglio ⁽⁵⁾, il Consiglio ha indicato, fra l'altro, che l'elenco di comuni e altre destinazioni della Repubblica di Serbia andava esteso.
- (4) L'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 va pertanto modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 258 del 5.10.1999, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 73 del 22.3.2000, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 273 del 23.10.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 294 del 16.11.1999, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 22.7.2000, pag. 4.

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco dei comuni o destinazioni finali della Repubblica di Serbia di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1

1. Arilje
 2. Cacak
 3. Kikinda
 4. Kragujevac
 5. Kraljevo
 6. Città di Nis
 7. Novi Sad
 8. Città di Pirot
 9. Pancevo
 10. Pozega
 11. Presevo
 12. Sabac
 13. Sombor
 14. Subotica
 15. Uzice»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1520/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 8, paragrafi 3, 4, 5 e 6, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo totale delle richieste valide dal 1° ottobre 2000 supera il massimo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

- (2) Un coefficiente di riduzione calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1520/2000 deve essere applicato agli importi richiesti nella forma di certificati di restituzione durante il periodo citato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei certificati di restituzione validi dal 1° ottobre 2000 sono sottoposti a un coefficiente di riduzione pari allo 0,31.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla direttiva 98/8/CE (in prosieguo la direttiva) è necessario avviare un programma di lavoro per riesaminare tutti i principi attivi contenuti nei biocidi già in commercio alla data del 14 maggio 2000 (in prosieguo i principi attivi esistenti).
- (2) La prima fase del programma di revisione è intesa a mettere la Commissione in condizione di identificare i principi attivi esistenti dei biocidi e di specificare quali dovrebbero essere valutati per essere eventualmente inseriti nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva. Visto il numero presumibilmente consistente dei principi attivi esistenti passibili di essere inseriti in tali allegati, occorrono informazioni per definire le priorità della fase successiva del programma di revisione, il cui inizio è previsto per l'anno 2002.
- (3) Occorre stabilire il rapporto tra i produttori, i responsabili della formulazione, gli Stati membri e la Commissione, nonché gli obblighi di ciascuna delle parti ai fini dell'attuazione del programma di revisione.
- (4) Per redigere un elenco esaustivo dei principi attivi esistenti, occorre definire una procedura di identificazione in base alla quale tutti i produttori trasmettono alla Commissione informazioni sui principi attivi esistenti dei biocidi. Anche i responsabili della formulazione dovrebbero avere la possibilità di identificare i principi attivi esistenti.
- (5) Occorre definire una procedura di notifica in base alla quale i produttori e i responsabili della formulazione abbiano il diritto di informare la Commissione circa il loro interesse ad inserire un principio attivo esistente nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva per uno o più tipi di prodotti specifici e circa il loro impegno a trasmettere tutte le informazioni prescritte ai fini di una adeguata valutazione del principio attivo in questione e di una decisione in merito.
- (6) Le informazioni sui principi attivi trasmesse nella notifica dovrebbero riferirsi ad uno o più tipi di prodotti specifici o sottogruppi di tipi di prodotti e rappresentare i dati minimi necessari per definire le priorità.
- (7) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di manifestare il loro interesse ad inserire nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva principi attivi esistenti essenziali che non sono stati notificati dai produttori o dai responsabili della formulazione. Gli Stati membri che hanno manifestato tale interesse dovrebbero espletare tutti gli obblighi che spettano al notificante.
- (8) I principi attivi esistenti notificati in uno o più tipi di prodotti dovrebbero essere autorizzati a rimanere in commercio nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva per i tipi di prodotti notificati fino alla data da stabilire nella decisione relativa all'inclusione o non inclusione nell'allegato I o allegato I A della direttiva del principio attivo per il tipo di prodotto in questione.
- (9) Per quanto riguarda i principi attivi esistenti non notificati presenti in tipi di prodotti specifici, dovrebbero essere adottate, conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva, una serie di decisioni in virtù delle quali, per questi tipi di prodotti, tali principi attivi non possono essere inseriti nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva nel quadro del programma di revisione. Occorre definire un periodo adeguato per l'eliminazione graduale di questi principi attivi esistenti e dei biocidi che li contengono.
- (10) Per i principi attivi non identificati entro le scadenze definite nel presente regolamento e per i biocidi contenenti tali principi attivi, non dovrebbe essere concesso un ulteriore periodo di eliminazione graduale successivamente alla definizione dell'elenco dei principi attivi esistenti.
- (11) Tenuto conto della scadenza del periodo di transizione di dieci anni e del tempo necessario per compilare i fascicoli completi, l'identificazione dei principi attivi esistenti da valutare per primi non dovrebbe essere rimandata fino alla definizione delle priorità generali. Ai fini della corretta attuazione della direttiva è consigliabile iniziare la procedura di valutazione dei principi attivi esistenti per i tipi di prodotti per i quali esiste già un'esperienza.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

- (12) È risaputo che alcuni principi attivi esistenti, ampiamente utilizzati nella Comunità nei preservanti del legno, sono potenzialmente rischiosi per le persone e per l'ambiente. La necessità di istituire un mercato armonizzato di tali prodotti ha rappresentato una delle principali ragioni all'origine della direttiva. Viste le disposizioni nazionali vigenti in alcuni Stati membri, l'esperienza per la valutazione dei preservanti del legno è già stata acquisita. Ciò vale anche per i rodenticidi in molti Stati membri. Di conseguenza, i principi attivi esistenti di questi due tipi di prodotti dovrebbero essere inseriti nell'elenco dei principi attivi esistenti da sottoporre per primi a valutazione.
- (13) La valutazione dei primi principi attivi dovrebbe anche servire per acquisire esperienze sui processi di valutazione del rischio e sull'adeguatezza dei dati richiesti per effettuare opportunamente tale valutazione. È tra l'altro necessario che la valutazione del rischio sia effettuata in modo efficace sul piano dei costi. A tal fine i notificanti dovrebbero essere esortati a fornire informazioni sui costi connessi alla preparazione di un fascicolo completo. Tali informazioni dovrebbero essere incluse, assieme ad eventuali opportune raccomandazioni, nella relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva. Tuttavia ciò non dovrebbe impedire di apportare modifiche sui requisiti in materia di dati e sulle procedure in una fase precedente.
- (14) Per evitare inutili doppioni e, in particolare, la ripetizione di esperimenti su vertebrati, occorre adottare disposizioni specifiche per indurre i produttori ad agire di comune accordo e, segnatamente, a presentare notifiche e fascicoli collettivi.
- (15) La necessità di affrontare il problema dei possibili effetti dell'introduzione, per via diretta o indiretta, di principi attivi esistenti nella catena alimentare verrà presa in considerazione in sede di definizione delle priorità della fase successiva del programma di revisione.
- (16) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni necessarie per la definizione e l'attuazione della prima fase del programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti sul mercato alla data del 14 marzo 2000 quali principi attivi di biocidi (di seguito definito «il programma di revisione») di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE (di seguito definita «la direttiva»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) Per «principio attivo esistente» si intende un principio attivo immesso sul mercato anteriormente al 14 maggio 2000 in qualità di principio attivo di un biocida per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva.
- b) Per «produttore» si intende:
- in riferimento ad un principio attivo prodotto in territorio comunitario e immesso sul mercato, il fabbricante di quel principio attivo o una persona con sede nella Comunità designata dal fabbricante quale suo unico rappresentante ai fini del presente regolamento,
 - in riferimento ad un principio attivo prodotto al di fuori del territorio comunitario, la persona con sede nella Comunità e designata dal fabbricante del principio attivo in questione quale suo unico rappresentante ai fini del presente regolamento oppure, qualora tale persona non sia stata designata, colui che importa nella Comunità il principio attivo in questione,
 - in riferimento a un biocida prodotto al di fuori del territorio comunitario, la persona con sede all'interno della Comunità e designata dal fabbricante del biocida in questione quale suo unico rappresentante ai fini del presente regolamento oppure, qualora tale persona non sia stata designata, colui che importa nella Comunità il biocida in questione.
- c) Per «responsabile della formulazione» si intende, in riferimento a un biocida prodotto all'interno della Comunità, il fabbricante del biocida in questione ovvero una persona con sede nella Comunità designata dal fabbricante quale suo unico rappresentante ai fini del presente regolamento.
- d) Per «identificazione» di un principio attivo si intende la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato I alla Commissione. La persona o l'associazione di produttori o responsabili della formulazione che procedono all'identificazione sono definite «identificatore».
- e) Per «notifica» di un principio attivo si intende la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato II alla Commissione. Colui che inoltra la notifica è definito «notificante».

Il notificante può coincidere con:

- il produttore o il responsabile della formulazione che ha inoltrato la notifica conformemente all'articolo 4 o all'articolo 8,
- l'associazione di produttori e/o responsabili della formulazione costituita all'interno della Comunità e designata dai produttori e/o dai responsabili della formulazione allo scopo di conformarsi al presente regolamento e che ha inoltrato una notifica collettiva conformemente all'articolo 4 o all'articolo 8.

Articolo 3

Identificazione dei principi attivi esistenti

1. Ciascun produttore di un principio attivo esistente immesso in commercio per essere utilizzato nei biocidi identifica tale principio facendo pervenire alla Commissione le informazioni al riguardo, specificate nell'allegato I, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La presente disposizione non si applica ai principi attivi esistenti che non si trovano più sul mercato successivamente al 13 maggio 2000 in quanto tali o contenuti in biocidi.

I responsabili della formulazione possono identificare un principio attivo esistente conformemente al disposto del primo comma, ad esclusione dei requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato I.

Nel trasmettere le informazioni, l'identificatore è tenuto ad utilizzare l'apposito pacchetto software messo a disposizione gratuitamente dalla Commissione.

Gli Stati membri possono disporre che gli identificatori con sede nel loro territorio siano tenuti a presentare contemporaneamente alle rispettive autorità competenti le stesse informazioni trasmesse alla Commissione.

2. Il produttore o responsabile della formulazione che notifica un principio attivo esistente conformemente all'articolo 4 non deve procedere a un'identificazione separata del medesimo principio attivo conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo.

3. La Commissione diffonde sul suo sito web di Internet un documento di lavoro contenente un elenco non esaustivo con esempi di possibili principi attivi esistenti che sarà messo a disposizione anche su supporto cartaceo presso le autorità competenti degli Stati membri entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Notifica di principi attivi esistenti

1. I produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni che intendono chiedere l'inserimento nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva di un principio attivo esistente in uno o più tipi di prodotti sono tenuti a notificare tale principio attivo alla Commissione, trasmettendole le informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

I responsabili della formulazione o i produttori, a conoscenza della probabile intenzione di altri notificanti di notificare lo stesso principio attivo, sono tenuti ad adoperarsi in misura adeguata per presentare una notifica comune, parziale o completa, al fine di ridurre al minimo la sperimentazione su animali.

Nel presentare la notifica, il notificante è tenuto ad utilizzare l'apposito pacchetto software (IUCLID) messo a disposizione gratuitamente dalla Commissione.

Gli Stati membri possono disporre che i notificanti con sede nel loro territorio siano tenuti a presentare contemporaneamente alle rispettive autorità competenti le stesse informazioni trasmesse alla Commissione.

2. La Commissione controlla, in collaborazione con gli Stati membri, che le notifiche ad essa trasmesse siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.

Se una notifica è conforme a detti requisiti, la Commissione la accetta.

Nel caso non sia conforme ai requisiti, la Commissione concede al notificante un periodo di trenta giorni, affinché questi possa completare o correggere la sua notifica. Se, una volta scaduto tale periodo di trenta giorni, la notifica non è ancora conforme ai requisiti prescritti, la Commissione comunica al notificante di aver respinto tale notifica indicandone i motivi.

In caso di mancata accettazione di una notifica, entro trenta giorni il notificante può chiedere alla Commissione di adottare una decisione conformemente alla procedura definita nell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva.

3. Se una notifica è accolta dalla Commissione, il notificante è tenuto a fornirle tutti i dati e le informazioni necessari per la valutazione del principio attivo esistente, affinché possa essere eventualmente inserito nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva durante la seconda fase del programma di revisione.

4. Il notificante può ritirare la propria notifica solo se interviene un cambiamento oggettivo dei presupposti all'origine della notifica tale da giustificarne il ritiro. Il notificante informa immediatamente la Commissione, adducendo le ragioni. Se la Commissione accetta il ritiro della notifica, il notificante non è più tenuto a rispettare i requisiti di cui al paragrafo 3.

Qualora il ritiro della notifica venga respinto, entro trenta giorni il notificante può chiedere alla Commissione di adottare una decisione conformemente alla procedura definita nell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva.

In conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva è adottata una decisione con la quale si dispone di non inserire nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva un principio attivo la cui notifica è stata respinta o per il quale non è stata accettata alcuna altra notifica, con gli effetti specificati nell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

In caso di mancata osservanza del disposto di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativamente a qualunque tipo di prodotto, può essere adottata una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva, con gli effetti specificati nell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, in relazione all'immissione in commercio del principio attivo in altri tipi di prodotti, in conformità dell'allegato V della direttiva.

Articolo 5

Manifestazione di interesse da parte degli Stati membri

1. La Commissione trasmette agli Stati membri un elenco di tutti i principi attivi che sono stati identificati come principi attivi esistenti ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 4, precisando per quali di essi è stata presentata una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione ha accettato.

2. Entro tre mesi dal ricevimento dell'elenco di cui al paragrafo 1 e conformemente alla procedura specificata all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono identificare ulteriori principi attivi esistenti.

3. Entro tre mesi dal ricevimento dell'elenco di cui al paragrafo 1 gli Stati membri, singolarmente o collettivamente, possono manifestare il loro interesse a voler inserire nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva un principio attivo esistente utilizzato in tipi di prodotti il cui impiego è da essi ritenuto essenziale soprattutto per la protezione della salute umana o dell'ambiente e per il quale la Commissione non ha accettato alcuna notifica.

Manifestando tale interesse, uno Stato membro è tenuto ad espletare gli obblighi di un richiedente come indicato nella direttiva e il principio attivo verrà inserito nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, senza bisogno di notifica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 6

Effetti dell'identificazione e della notifica

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva si procede all'adozione di un regolamento contenente

- a) un elenco esaustivo dei principi attivi esistenti immessi sul mercato per essere utilizzati nei biocidi, per i quali sussiste almeno un'identificazione conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 5, paragrafo 2, oppure ad informazioni equivalenti contenute in una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e
- b) un elenco esaustivo dei principi attivi esistenti, da riesaminare nella seconda fase del programma di revisione, contenente i principi attivi esistenti
 - i) per i quali la Commissione ha accettato almeno una notifica presentata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, o all'articolo 8, paragrafo 1, ovvero
 - ii) indicati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, ovvero
 - iii) per i quali, in base ad un'indicazione conforme al disposto dell'articolo 8, paragrafo 3 o 4, gli Stati membri, agendo collettivamente o singolarmente, si sono impegnati a fornire le informazioni necessarie per la valutazione dei principi attivi in vista di un loro possibile inserimento nell'allegato I B della direttiva nella seconda fase del programma di revisione.

La Commissione divulga per via elettronica i suddetti elenchi.

2. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva, tutti i produttori di un principio attivo inserito nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), e tutti i responsabili della formulazione di biocidi contenenti tale principio attivo possono iniziare o continuare ad immettere sul mercato il principio attivo in questione, come tale o contenuto in biocidi, nel tipo o nei tipi di prodotti per i quali la Commissione ha accettato almeno una notifica.

3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva, sono adottate decisioni destinate agli Stati membri per effetto delle quali i seguenti principi attivi non sono inseriti nell'allegato I, I A o I B della direttiva nell'ambito del programma di revisione e non possono essere più immessi sul mercato, come tali o in biocidi, per essere utilizzati in qualità di biocidi:

- a) i principi attivi non inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b);
- b) i principi attivi inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), per tipi di prodotti per i quali la Commissione non ha accettato alcuna notifica.

Tuttavia, se un principio attivo è stato inserito nell'elenco dei principi attivi esistenti di cui al paragrafo 1, lettera a), viene concesso un ragionevole periodo di eliminazione graduale che non deve comunque superare i tre anni dalla data a decorrere dalla quale la decisione di cui al primo comma produce i propri effetti.

4. Nell'evadere le seguenti domande d'inserimento di principi attivi esistenti nell'allegato I, I A o I B della direttiva, si procede come se tali principi attivi non fossero stati immessi sul mercato anteriormente al 14 maggio 2000 per essere utilizzati come biocidi:

- a) le domande relative all'inserimento di un principio attivo che non figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b);
- b) le domande relative all'inserimento di un principio attivo per tipi di prodotti diversi da quelli per i quali tale principio è stato inserito nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 7

Presentazione dei fascicoli per l'inserimento nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva di principi attivi in determinati tipi di prodotti

1. I principi attivi esistenti per i tipi di prodotto n. 8 (preservanti del legno) e n. 14 (rodenticidi) ai sensi dell'allegato V della direttiva, che figurano nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, sono inseriti nel primo elenco dei principi attivi esistenti da sottoporre a revisione. I notificanti le cui notifiche sono state accettate dalla Commissione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento sono tenuti a trasmettere un fascicolo completo conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, relativo all'iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva dei principi attivi in questi tipi di prodotti. Il fascicolo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva deve contenere informazioni sugli usi tipici, in particolare in relazione all'esposizione di soggetti umani e dell'ambiente al principio attivo in questione.

2. Gli Stati membri possono richiedere, quale parte integrante di un fascicolo completo, il pagamento anticipato di una tassa ai sensi dell'articolo 25 della direttiva, a copertura dei costi connessi al carico di lavoro derivante dalla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva inerente all'accettazione dei fascicoli.

3. Per limitare la sperimentazione sugli animali e i costi connessi alla preparazione di un dossier completo, il richiedente può chiedere il parere degli Stati membri circa l'accettabilità delle motivazioni che intende presentare per evitare di svolgere alcuni studi.

Tale parere non influisce sulla verifica ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva intesa a constatare se il fascicolo è completo.

Per comunicare le informazioni sui costi derivati dall'osservanza del disposto della direttiva, il notificante può trasmettere all'autorità competente, in allegato al fascicolo completo, un prospetto dettagliato dei costi delle azioni intraprese e degli studi effettuati. L'autorità competente trasmette tali informazioni alla Commissione quando le sottopone la valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva.

Nella relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva la Commissione inserisce anche le informazioni sui costi connessi alla preparazione dei fascicoli completi, oltre che eventuali opportune raccomandazioni sulla modifica dei requisiti in materia di dati per una maggiore efficacia sul piano dei costi.

4. Qualora svariati notificanti abbiano notificato lo stesso principio attivo, essi sono tenuti ad adoperarsi in misura ragionevole per presentare un fascicolo collettivo. Laddove tale fascicolo collettivo non venga sottoscritto da tutti i notificanti interessati a quel principio attivo, esso dovrà comunque indicare in dettaglio quali passi sono stati compiuti per ottenere la partecipazione di tutti e le motivazioni che hanno spinto alcuni produttori a non partecipare alla notifica collettiva.

5. I fascicoli devono pervenire all'autorità competente dello Stato membro designato entro 42 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Spetta alla Commissione designare lo Stato membro in questione, una volta definito l'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto ii), del presente regolamento.

6. Entro un termine adeguato dalla data di ricevimento dei fascicoli e comunque entro 45 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri sono tenuti ad agire in conformità di quanto stabilito nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in merito all'accettazione dei fascicoli per i quali sono stati designati.

Qualora il fascicolo completo di cui al paragrafo 1 non venga inoltrato entro il termine di cui al paragrafo 5, lo Stato membro designato informa la Commissione, specificando le motivazioni adottate dal notificante.

In casi eccezionali e sulla base di una relazione dello Stato membro designato, può essere fissata una nuova scadenza conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva, a condizione che il notificante possa dimostrare che il ritardo è attribuibile a cause di forza maggiore.

Se, scaduto il termine fissato, un fascicolo concernente un principio attivo risulti incompleto e non siano stati accettati altri fascicoli relativi al medesimo principio attivo per lo stesso tipo di prodotto, conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva, è adottata una decisione per disporre che il principio attivo in questione non sia inserito nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva.

Articolo 8

Sostanze note

1. Chiunque intenda chiedere l'inclusione di un principio attivo esistente nell'allegato I B della direttiva per uno o più tipi di prodotti specifici è tenuto a notificare tale principio alla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

2. Se la Commissione accetta una notifica, il notificante è tenuto a fornirle tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della valutazione del principio attivo esistente, allo scopo di includerlo eventualmente nell'allegato I B della direttiva nella seconda fase del programma di revisione.

Il notificante può ritirare la propria notifica solamente se interviene un cambiamento oggettivo dei presupposti all'origine della notifica tale da giustificarne il ritiro. Egli ne informa immediatamente la Commissione, motivandone le ragioni. Se la Commissione accetta il ritiro della notifica, il notificante non è più tenuto a rispettare i requisiti di cui al primo comma.

Qualora il ritiro della notifica venga respinto, entro trenta giorni il notificante può chiedere alla Commissione di adottare una decisione conformemente alla procedura definita nell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva.

3. Gli Stati membri possono indicare i principi attivi esistenti che potrebbero essere considerati sostanze note da inserire nell'allegato I B della direttiva. A tale scopo, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento essi presentano alla Commissione tali indicazioni, unitamente alle informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

4. La Commissione comunica agli Stati membri un elenco di possibili sostanze note che sono state indicate come sostanze note esistenti. Entro tre mesi, gli Stati membri possono segnalare ulteriori sostanze note esistenti conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 3.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO I

INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'IDENTIFICAZIONE IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 3 O PER L'INDICAZIONE IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFI 3 O 4

1. Identità dell'identificatore ⁽¹⁾, ecc.:
 - 1.1. Nome e indirizzo ecc. dell'identificatore, precisando se si tratta di un produttore o di un responsabile della formulazione o di uno Stato membro.
 - 1.2. Se l'identificatore corrisponde ad un produttore che non è il fabbricante del principio attivo, indicare l'autorizzazione del fabbricante che consente all'identificatore di agire in qualità di unico rappresentante all'interno del territorio comunitario.
 - 1.3. Se l'identificatore non corrisponde al fabbricante del principio attivo, indicare il nome e l'indirizzo di tale fabbricante.
2. Identificazione del principio attivo:
 - 2.1. Denominazione comune proposta o accettata da ISO e relativi sinonimi.
 - 2.2. Denominazione chimica (nomenclatura IUPAC).
 - 2.3. Eventuale/i numero/i del codice di lavorazione del fabbricante.
 - 2.4. Numeri CAS e CE.
 - 2.5. Formula bruta e di struttura (incluse informazioni dettagliate sulle composizioni isomeriche), massa molecolare.
 - 2.6. Specificazione della purezza del principio attivo in g/kg o g/l.
3. Prova del fatto che il principio attivo in questione era già commercializzato in qualità di principio attivo di un biocida anteriormente al 14 maggio 2000. Oltre al numero CE, addurre prova del fatto che tale sostanza è stata utilizzata come principio attivo in almeno un biocida (allegare, ad esempio, copia di fatture, indicazioni sulla composizione del prodotto e/o l'etichetta).
4. Stati membri in cui il principio attivo è commercializzato. Per le sostanze note indicare gli Stati membri nei quali tali sostanze sono utilizzate.
5. Se l'identificatore corrisponde al produttore: volume medio annuo del principio attivo immesso sul mercato per il periodo compreso tra il 1998 e il 2000 per tipo di prodotto conformemente all'allegato V della direttiva, eventualmente specificandone i sottogruppi come da elenco seguente. Se non sono disponibili i dati statistici, è sufficiente una stima.
6. In deroga al paragrafo 5, per le sostanze che potrebbero essere considerate sostanze note: quantità annuali complessive immesse sul mercato e utilizzate in qualità di biocidi, suddivise per tipo di prodotto conformemente all'allegato V della direttiva. Se del caso, le quantità devono essere specificate per sottogruppi come da elenco seguente.

Tipo di prodotto conformemente all'allegato V della direttiva e sottogruppi per la definizione delle priorità:

Tipo di prodotto 1: Biocidi per l'igiene umana

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi

- 2.01. Disinfettanti per attrezzature mediche, biocidi utilizzati negli alloggi di persone o utilizzati in aree industriali
- 2.02. Biocidi da utilizzare nelle piscine, ecc.
- 2.03. Biocidi da utilizzare nei sistemi di condizionamento dell'aria
- 2.04. Biocidi da utilizzare nei gabinetti chimici, per il trattamento delle acque di scarico o dei rifiuti ospedalieri
- 2.05. Altri biocidi che rientrano nel tipo di prodotto 2

Tipo di prodotto 3: Biocidi per l'igiene veterinaria

Tipo di prodotto 4: Disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 5: Disinfettanti per l'acqua potabile

Tipo di prodotto 6: Preservanti per prodotti in scatola

- 6.01. Preservanti per detersivi
- 6.02. Altri preservanti per prodotti in scatola

⁽¹⁾ Per l'identificazione di cui all'articolo 5 o l'indicazione di cui all'articolo 8: identità dello Stato membro.

Tipo di prodotto 7: Preservanti per pellicole

Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno

8.01. Pretrattamento in siti industriali (impregnazione sotto pressione e sotto vuoto e ad immersione)

8.02. Altri preservanti del legno

Tipo di prodotto 9: Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati

9.01. Preservanti per tessili e cuoio

9.02. Preservanti per carta

9.03. Preservanti per gomma e materiali polimerizzati e altri biocidi che rientrano nel tipo di prodotto 9

Tipo di prodotto 10: Preservanti per lavori in muratura

Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

11.01. Preservanti utilizzati in sistemi a passaggio unico

11.02. Preservanti utilizzati in sistemi a ricircolo

Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicides)

12.01. Preservanti contro la formazione di sostanze viscide nella pasta di carta

12.02. Preservanti contro la formazione di sostanze viscide nell'estrazione di olio minerale

12.03. Altri preservanti contro la formazione di sostanze viscide

Tipo di prodotto 13: Preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli

Tipo di prodotto 14: Rodenticidi

Tipo di prodotto 15: Avicidi

Tipo di prodotto 16: Molluschicidi

Tipo di prodotto 17: Pescicidi

Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

18.01. Utilizzati da professionisti

18.02. utilizzati da non professionisti

Tipo di prodotto 19: Repellenti e attrattivi

19.01. Repellenti applicati direttamente sulla cute umana o animale

19.02. Attrattivi e repellenti non applicati direttamente sulla cute umana o animale

Tipo di prodotto 20: Preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale

Tipo di prodotto 21: Prodotti antincrostazione

Tipo di prodotto 22: Fluidi usati nell'imbalsamazione e nella tassidermia

Tipo di prodotto 23: Controllo di altri vertebrati

ALLEGATO II

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA PROCEDURA DI NOTIFICA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 4 O ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

1. Tipo/tipi di prodotto conformemente all'allegato V della direttiva per il/i quale/i viene presentata una notifica.
2. Studi riassuntivi, informazioni, endpoint e dati di rilievo sulla data di completamento di studi in corso o commissionati, come indicato nella tabella 1 dell'allegato II. Devono essere comunicati solo i dati da inserire nel fascicolo completo relativi all'uso e alla natura dei biocidi.
3. Prova del fatto che la sostanza era già commercializzata quale principio attivo di un biocida anteriormente al 14 maggio 2000. Oltre al numero CE, occorre fornire la prova che tale sostanza è stata utilizzata come principio attivo in almeno un biocida, ad esempio allegando copia di fatture e indicazioni sulla composizione del prodotto e/o l'etichetta.
4. Stati membri nei quali il principio attivo è stato commercializzato. Per le sostanze note indicare gli Stati membri dove queste vengono utilizzate.
5. Se l'identificatore corrisponde al produttore. I dati da trasmettere devono comprendere anche informazioni sui volumi messi in circolazione in tipi di prodotti non notificati:
 - a) Volume medio annuo del principio attivo immesso sul mercato nel periodo compreso tra il 1998 e il 2000 per tipo di prodotto conformemente all'allegato V della direttiva, eventualmente specificandone i sottogruppi come da elenco dell'allegato I. Se non sono disponibili dati statistici, sono sufficienti stime.
 - b) Stima della quota di mercato del notificante espressa in percentuale per il periodo compreso tra il 1998 e il 2000 nell'UE
 - i) dell'uso complessivo del principio attivo per quel tipo di prodotto, eventualmente specificandone i sottogruppi, e
 - ii) dell'uso complessivo della sostanza all'interno dell'UE.
6. In deroga al paragrafo 5 per le sostanze che potrebbero essere considerate sostanze note: quantità annuali complessive immesse sul mercato e utilizzate in qualità di biocidi, suddivise per tipo di prodotto conformemente all'allegato V della direttiva e ai sottogruppi elencati nell'allegato I.
7. Dichiarazione a conferma che le informazioni fornite sono corrette e veritiere e che il notificante si impegna a presentare il fascicolo completo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva alle autorità competenti dello Stato membro relatore, entro la scadenza stabilita dalla Commissione. Egli conferma inoltre che le informazioni trasmesse nella notifica sono basate su studi a disposizione del notificante che verranno trasmessi allo Stato membro relatore nell'ambito del fascicolo di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Tabella (1)

Numero (2)	Oggetto	Dati obbligatori (3)	Da trasmettere, se disponibili	Stato di avanzamento del fascicolo: (DD, data def., NN) (4)
Identità del notificante				
1.1.	Nome e indirizzo ecc. del notificante precisando se si tratta di un produttore o altro, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2	×		
1.1.	Se il notificante corrisponde al produttore che non è il fabbricante del principio attivo: autorizzazione del fabbricante mediante cui il notificante agisce quale suo unico rappresentante all'interno della Comunità	×		
1.2.	Se il notificante non corrisponde al fabbricante del principio attivo: nome e indirizzo del suddetto fabbricante	×		
Identificazione del principio attivo				
2.1.	Denominazione comune proposta o accettata dall'ISO e relativi sinonimi	×		
2.2.	Denominazione chimica (nomenclatura IUPAC)	×		

Numero (2)	Oggetto	Dati obbligatori (3)	Da trasmettere, se disponibili	Stato di avanzamento del fascicolo: (DD, data def., NN) (4)
2.3.	Eventuale/i codice/i di lavorazione del fabbricante	×		
2.4.	Numeri CAS e CE	×		
2.5.	Formula bruta e di struttura	×		
2.6.	Metodo di fabbricazione del principio attivo (breve descrizione del processo di sintesi)	×		
2.7.	Specificazione della purezza del principio attivo in g/kg o eventualmente g/l	×		
2.8.	Identità delle impurità e degli additivi, formula di struttura e probabile ordine di grandezza espresso in g/kg o eventualmente g/l	×		
2.9.	Origine del principio attivo naturale o del suo precursore (o precursori)	×		

Caratteristiche fisiche e chimiche

3.1.	Punto di fusione, punto di ebollizione, densità relativa	×		
3.2.	Tensione di vapore (in Pa)	×		
3.5.	Solubilità in acqua ed effetti del pH (da 5 a 9) e della temperatura sulla solubilità, se di pertinenza	×		
3.6. (3.9.)	Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	×		

Studi tossicologici e sul metabolismo

6.1.1.	Tossicità acuta — Orale	×		
6.1.2.-6.1.3.	Tossicità acuta — Dermica o per inalazione	×		
6.1.4.	Tossicità acuta — Irritazione della cute e degli occhi	×		
6.1.5.	Tossicità acuta — Sensibilizzazione cutanea	×		
6.2.	Studi sul metabolismo in mammiferi		×	×
6.3.-6.4.	Studio della tossicità subcronica per un periodo di 90 giorni o studio della tossicità a dosi ripetute a breve termine (28 giorni). I risultati del primo studio sono trasmessi, se disponibili. Il secondo studio non sarà effettuato se i dati non sono disponibili.	×		×
6.5.	Tossicità cronica		×	×
6.6.1.	Studio in vitro delle mutazioni genetiche nei batteri	×		
6.6.2.	Studio in vitro della citogenicità su cellule di mammifero	×		
6.6.3.	Saggio in vitro delle mutazioni genetiche su cellule di mammifero	×		

Numero (2)	Oggetto	Dati obbligatori (3)	Da trasmettere, se disponibili	Stato di avanzamento del fascicolo: (DD, data def., NN) (4)
6.6.4.	Studio in vivo della genotossicità (se positivi 6.6.1, 6.6.2 o 6.6.3)	×		
6.6.5.	Ulteriore studio in vivo della genotossicità (se negativo 6.6.4 ma positivi i test in vitro)	×		
6.6.6.	Qualora i risultati delle prove di cui al punto 6.6.4 siano positive, può essere richiesto un test per valutare i possibili effetti delle cellule germinali	×		
6.7.	Studio della cancerogenicità		×	×
6.8.1.	Test di teratogenicità		×	×
6.8.2.	Studio sulla fertilità		×	×
6.9.4. (6.12.4.)	Studi epidemiologici sulla popolazione in generale, se disponibili		×	
Studi ecotossicologici				
7.1.1. (7.4.1.1.)	Tossicità acuta per i pesci	×		
7.2. (7.4.1.2.)	Tossicità acuta per Daphnia magna/per gli invertebrati	×		
7.3. (7.4.1.3.)	Prova di inibizione della crescita delle alghe	×		
7.4. (7.4.1.4.)	Inibizione dell'attività microbiologica	×		
7.5. (7.4.2.)	Bioconcentrazione		×	×
7.6.1.1. (7.1.1.2.1.)	Degradazione — Biotica — Biodegradabilità immediata	×		
7.6.1.2. (7.1.1.2.2.)	Degradazione — Biotica — Biodegradabilità intrinseca, se del caso		×	×
7.6.2.1. (7.1.1.1.1.)	Degradazione — Abiotica — Idrolisi quale funzione del pH e identificazione dei prodotti di decomposizione	×		
7.6.2.2. (7.1.1.1.2.)	Degradazione — Abiotica — Fototrasformazione in acqua e determinazione dei prodotti della trasformazione		×	×
7.7. (7.1.3.)	Test di screening di adsorbimento e desorbimento	×		
	Proposte e relative motivazioni per la classificazione e l'etichettatura del principio attivo, conformemente alla direttiva 67/548/CEE	×		
	Fraasi di rischio	×		
Altre informazioni relative agli allegati II A e III A della direttiva, utili ai fini della decisione sui tempi di presentazione del fascicolo completo relativo al principio attivo nell'ambito del programma di revisione			×	

Numero ⁽²⁾	Oggetto	Dati obbligatori ⁽³⁾	Da trasmettere, se disponibili	Stato di avanzamento del fascicolo: (DD, data def., NN) ⁽⁴⁾
	Informazioni sui risultati degli studi che potrebbero dare adito a preoccupazioni e che non sono incluse altrove		×	
	Informazioni sulla durata degli studi necessari per un'adeguata valutazione del rischio che non possono essere presentate allo Stato membro designato entro quarantadue mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto b), del presente regolamento.		×	

⁽¹⁾ I dati sui principi attivi costituiti da microrganismi vengono forniti, se del caso, conformemente all'allegato IV A della direttiva.

⁽²⁾ La numerazione della presente tabella corrisponde a quella indicata nell'allegato II A della direttiva 98/8/CE. In parentesi figurano i numeri che differiscono da quelli corrispondenti nella «Technical guidance document in support of the Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market — Part I — Guidance on data requirements for active substances and biocidal products», versione dicembre 1999.

⁽³⁾ È obbligatorio fornire dati su un endpoint solo se tale endpoint è necessario per completare il fascicolo del tipo di prodotto notificato e del relativo impiego. Occorre motivare la mancanza di informazioni sull'endpoint, ad esempio perché non occorrono dal punto di vista scientifico oppure sono impossibili da indicare per motivi tecnici.

⁽⁴⁾ DD: dati disponibili; data def.: indicare la data presupposta di completamento degli studi in corso o commissionati; NN: dati che il richiedente non ritiene necessari ai fini di un'adeguata valutazione del rischio e per i quali è fornita opportuna motivazione; ciò non influisce tuttavia sulla verifica di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1897/2000 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2000**

recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare il suo articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 577/98, occorre stabilire la definizione delle variabili, nonché un elenco di principi per la formulazione delle domande sulla situazione lavorativa.
- (2) Ai fini della comparabilità internazionale delle statistiche sul lavoro, gli Stati membri e le istituzioni della Comunità devono misurare l'occupazione e la disoccupazione applicando la definizione di occupazione e di disoccupazione dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL).
- (3) La Commissione ha bisogno d'indicatori comparabili per seguire e valutare i progressi realizzati nel corso dell'attuazione degli orientamenti in materia d'occupazione ⁽²⁾.
- (4) È pertanto opportuno formulare una definizione di disoccupazione comune a tutti gli Stati membri e armonizzare ulteriormente i questionari delle indagini sulle forze di lavoro.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La definizione di disoccupazione figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. I principi da seguire nella formulazione delle domande sulla situazione lavorativa figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le domande sulla situazione lavorativa poste ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità dovranno rispettare i principi che figurano nell'allegato II del presente regolamento e consentire la misurazione della disoccupazione definita nell'allegato I.
2. Tuttavia, il paragrafo 1 può essere ignorato per il tempo necessario all'adeguamento dell'indagine per campione sulle forze di lavoro. In tal caso, gli Stati membri, quando trasmetteranno ad Eurostat i dati dell'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, dovranno indicare chiaramente le divergenze rispetto alla definizione ed ai principi menzionati al paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 69 del 12.3.1999, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO I

Indagine sulle forze di lavoro: definizione di disoccupazione

1. Conformemente alle norme adottate dall'UIL alla 13^a e 14^a conferenza internazionale degli statistici del lavoro (CISL) ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, i disoccupati sono le persone di età dai 15 ai 74 anni che erano:
 - a) senza lavoro nella settimana di riferimento, ossia che non lavoravano come lavoratori retribuiti o lavoratori indipendenti (per almeno un'ora);
 - b) disponibili a lavorare, ossia ad iniziare un'attività come lavoratore retribuito o lavoratore indipendente entro un termine di due settimane a decorrere dalla settimana di riferimento;
 - c) attivamente alla ricerca di un lavoro, vale a dire che avevano preso delle misure specifiche per trovare un lavoro come lavoratore retribuito o lavoratore indipendente in un periodo di quattro settimane che finiva alla fine della settimana di riferimento, o che avevano trovato un lavoro e che avrebbero iniziato tale lavoro entro un massimo di tre mesi.Ai fini del paragrafo 1 lettera c), sono considerate misure specifiche:
 - il fatto di contattare con un ufficio di collocamento pubblico **al fine di trovare un lavoro**, qualunque sia la parte che ha preso l'iniziativa (il rinnovo dell'iscrizione per motivi puramente amministrativi non costituisce una misura attiva),
 - il fatto di contattare un'agenzia privata (impresa di lavoro temporaneo, impresa specializzata nelle assunzioni, ecc.) al fine di trovare un lavoro,
 - l'invio di una candidatura direttamente ai datori di lavoro,
 - le ricerche tramite relazioni personali, i sindacati, ecc.,
 - l'inserzione o la risposta ad inserzioni sui giornali,
 - lo studio delle offerte di lavoro,
 - la partecipazione a un test, un concorso o un colloquio nel quadro di una procedura di assunzione,
 - la ricerca di terreni, di locali o di materiale,
 - le attività per ottenere permessi, licenze o risorse finanziarie.
2. L'istruzione e la formazione sono considerate come mezzi per migliorare l'impiegabilità, ma non sono dei mezzi per la ricerca di un lavoro. Le persone senza un lavoro che seguono degli studi o una formazione saranno considerate disoccupate solo se sono «disponibili a lavorare» e «in cerca di lavoro», in conformità alle definizioni che figurano ai punti 1 lettere b) e c).
3. Le persone temporaneamente sospese dal lavoro sono considerate disoccupate se non ricevono una retribuzione o un salario significativo (vale a dire \geq a 50 %) dal loro datore di lavoro e se sono «disponibili a lavorare» e «in cerca di lavoro». Le persone temporaneamente sospese dal lavoro e se sono «disponibili a lavorare» e «in cerca di lavoro». Le persone temporaneamente sospese dal lavoro sono equiparate ai lavoratori messi in aspettativa senza assegni su iniziativa del datore di lavoro anche nel caso di finanziamento dell'aspettativa da parte dei pubblici poteri o tramite un fondo sedicesimo CISL. In tal caso, le persone temporaneamente sospese dal lavoro sono considerate come persone attive se è stata convenuta una data per la ripresa dell'attività e se tale data è programmata entro un termine di tre mesi.
4. Durante la stagione morta, non si può ritenere che i lavoratori stagionali conservino un legame formale con la loro occupazione nell'alta stagione. Infatti, essi non ricevono più un salario o una retribuzione dal loro datore di lavoro, anche se è stato loro confermato che ritroveranno il lavoro. Se essi non lavorano nella stagione morta, essi sono ritenuti disoccupati solamente se sono «disponibili a lavorare» e «in cerca di lavoro», in conformità alle definizioni che figurano al punto 1, lettere b) e c).

ALLEGATO II

Indagine sulle forze di lavoro: principi per la formulazione delle domande sulla situazione lavorativa

1. Le domande riguardanti la situazione lavorativa ai sensi della definizione dell'UIL (occupato, disoccupato o inattivo) sono in genere all'inizio del questionario individuale. Seguono immediatamente le domande sulle caratteristiche demografiche dei membri del nucleo familiare. In particolare, esse non possono essere precedute da richieste d'informazione sull'attività principale o abituale (studente, casalinga, pensionato, ecc.) o sullo statuto amministrativo di un'iscrizione ad un ufficio pubblico di collocamento ai fini dell'ottenimento dell'indennità di disoccupazione, se questo può pregiudicare le risposte riguardanti la situazione lavorativa secondo l'UIL.

Nel quadro del processo di «dependent interviewing» nel corso delle ondate successive, se la situazione lavorativa di una persona occupata o inattiva è apparentemente permanente o stabile, essa può essere verificata rapidamente facendo riferimento alla situazione nell'ondata precedente.

2. Le domande sull'occupazione sono almeno due: una si riferisce al fatto di lavorare e l'altra al fatto di avere un'occupazione, pur essendo temporaneamente assente dal lavoro (= persone in congedo). La domanda relativa al fatto di lavorare è posta prima di quella relativa al fatto di avere un'occupazione, consentendo così di creare un contrasto tra le due domande e quindi di contribuire all'identificazione completa delle persone temporaneamente assenti.

L'identificazione delle persone temporaneamente sospese dal lavoro (aspettativa senza assegni su iniziativa del datore di lavoro) e la loro classificazione nella categoria delle persone attive (o disoccupate) dipende da due fattori del legame formale con il lavoro: l'assicurazione di un ritorno al lavoro e la breve durata (≤ 3 mesi) dell'interruzione del contratto di lavoro. Queste due condizioni sono individuate tramite una domanda posta direttamente dopo aver interrogato tali persone sulla loro assenza temporanea o la ragione per cui non hanno cercato un lavoro nel corso delle ultime quattro settimane, o anche proponendo delle categorie di risposte a tali domande.

3. Le domande sull'occupazione e la ricerca di un lavoro contengono un criterio d'orientamento che consente d'identificare le persone che esercitano un'attività minore di alcune ore, o anche di un'unica ora.
4. Le domande sull'occupazione contengono un criterio d'orientamento che consente d'identificare i coadiuvanti familiari non pagati. Questi possono essere identificati anche grazie ad una domanda separata riguardante il lavoro.
5. Le domande sull'occupazione indicano chiaramente che solamente il lavoro retribuito o compiuto in vista di un profitto è considerato un'attività economica ai sensi dell'UIL.
6. Il periodo di lavoro di riferimento deve essere definito con precisione. La domanda sull'occupazione si riferisce in genere all'ultima settimana (periodo che va «dal lunedì alla domenica») e indica le date esatte. È necessario delimitare chiaramente i periodi di riferimento per la ricerca di un lavoro e la disponibilità. Le due domande relative alla ricerca di un lavoro e ai metodi utilizzati a tal fine si riferiscono alle ultime quattro settimane, inclusa la settimana di riferimento, e la domanda relativa alla disponibilità alle due settimane che seguono la settimana di riferimento.
7. La domanda relativa alla ricerca di un lavoro è posta a tutte le persone cui sono state poste le domande sull'occupazione e la cui risposta li identifica come senza lavoro. Questa domanda non è preceduta da nessun'altra domanda filtro. Nel quadro del processo di «dependent interviewing» nel corso delle ondate successive, se la situazione di una persona occupata o inattiva per quanto riguarda il lavoro è apparentemente stabile o permanente, essa può essere verificata rapidamente riferendosi alla situazione nell'ondata precedente.
8. L'obiettivo della domanda relativa alla ricerca di un lavoro è di definire gli sforzi, anche irregolari, compiuti dalla persona interrogata per trovare un lavoro o per mettersi in proprio. La domanda è formulata in modo tale da evitare che solamente le attività per un periodo di diverse settimane siano considerate come condizione sufficiente per la ricerca di un lavoro.
9. La domanda relativa ai metodi utilizzati per trovare un lavoro riguarda metodi di ricerca sia attivi che passivi. I seguenti metodi sono ritenuti attivi:
 - il fatto di contattare un ufficio di collocamento pubblico al fine di trovare un lavoro,
 - il fatto di contattare un'agenzia privata al fine di trovare un lavoro,
 - l'invio di una candidatura direttamente ai datori di lavoro,
 - le ricerche tramite relazioni personali, tramite sindacati, ecc.,
 - l'inserzione o la risposta a inserzioni,
 - lo studio di offerte di lavoro,
 - la partecipazione ad un test, un concorso o ad un colloquio nel quadro di una procedura d'assunzione,
 - la ricerca di terreni, di locali o di attrezzature,
 - le attività intese ad ottenere dei permessi, delle licenze o delle risorse finanziarie.

10. Il «contatto con l'ufficio di collocamento pubblico al fine di trovare un lavoro» è bilaterale. Esso è stabilito su iniziativa del disoccupato registrato o dell'ufficio e rappresenta la prima (categoria di risposta nella) domanda sui metodi di ricerca di un lavoro. È necessario distinguerlo dal rinnovo dell'iscrizione amministrativa volta a ottenere l'indennità di disoccupazione (se non è preceduto da un periodo di occupazione o di inattività), ma anche dall'aiuto prestatore dall'ufficio di collocamento al fine di migliorare l'impiegabilità del disoccupato registrato. Il «contatto con l'ufficio di collocamento pubblico» quale metodo attivo consiste solamente in:
 - iscrivere, per la prima volta, il proprio nome nello schedario dell'ufficio (dopo un periodo di occupazione o d'inattività),
 - «informarsi sulle eventuali offerte di lavoro» o
 - «una proposta di lavoro dell'ufficio», che può essere accettata o respinta dalla persona in cerca di lavoro.
 11. I metodi di ricerca di un lavoro sono enumerati finché sono menzionati almeno tre metodi attivi.
 12. Le persone attualmente senza lavoro che non ricercano un lavoro perché ne hanno già trovato uno — che inizierà entro un termine massimo di tre mesi — sono identificate e classificate in una categoria separata.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1898/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2630/97 con riguardo al modello per la trasmissione delle informazioni sui controlli annui di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 132/1999 ⁽³⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
- (2) Al fine di assicurare un'efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per quanto concerne la presentazione alla Commissione dei risultati dei controlli nel settore bovino, nell'ambito delle relazioni annue di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2360/97, occorre prevedere il modello per la trasmissione di tali relazioni.

(3) Il regolamento (CE) n. 2630/97 deve essere pertanto opportunamente modificato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2630/97 è sostituito dal seguente:

«2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione conformemente al modello riportato nell'allegato del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 20.

ALLEGATO

RELAZIONE SUI RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEL SETTORE BOVINO CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

1. Informazioni concernenti i risultati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c):
 - a) numero complessivo di aziende registrate nel territorio dello Stato membro all'inizio del periodo oggetto della relazione/ispezione;
 - b) numero totale di aziende controllate;
 - c) numero totale di ispezioni effettuate;
 - d) criteri dell'analisi dei rischi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, utilizzati per la selezione delle aziende controllate, facendo riferimento all'autorità che ha intrapreso tali ispezioni e, se possibile, ripartendo detta selezione secondo i criteri dell'analisi dei rischi;
 - e) numero totale di allevamenti bovini registrati all'inizio del periodo oggetto della relazione/ispezione;
 - f) numero totale di bovini che sono stati oggetto di ispezioni;
 - g) tipo di controlli effettuati, cioè controlli fisici, controlli documentali, controlli su ritardi nella notifica dei movimenti.
2. Informazioni concernenti i risultati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) e e):
 - a) numero di infrazioni constatate e, in particolare, discrepanze osservate in base al tipo di controlli effettuati conformemente al precedente punto 1, lettera g);
 - b) sanzioni (specificando il genere e le informazioni sul seguito ad esse riservato) comminate a norma del regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione (*), presentate secondo il tipo di controlli effettuati e di infrazioni constatate conformemente ai precedenti punti 1 lettera g) e 2 lettera a).

(*) GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1899/2000 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2000**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1472/2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1472/2000 ⁽³⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea (in appresso «Corea»).
- (2) Nel caso di uno dei produttori/esportatori coreani che avevano collaborato e di una società commerciale coreana collegata, il margine di dumping su cui ci si è basati per prendere il provvedimento era stato registrato in modo inesatto, a causa di un errore informatico a livello di formula del foglio elettronico.
- (3) Più precisamente, il margine di dumping indicato al punto 59 del regolamento come pari al 9,7 % per la SK

Chemicals Co. Ltd, Seul, e per la SK Global Co. Ltd, Seul, è invece del 5,3 %.

- (4) Inoltre, nel dispositivo del regolamento, l'indicazione del dazio antidumping da istituire nei confronti di queste due società è inesatta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella riportata all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1472/2000, l'aliquota del dazio del «9,7 %» stabilita per la SK Chemicals Co. Ltd, 948-1, Daechi 3-dong, Kangnam-ku, Seul 135-283, Corea e per la SK Global Co. Ltd, 36-1, 2Ga, Ulchiro, Chung-Gu, Seul, Corea è sostituita dal «5,3 %».

Articolo 2

La modifica di cui all'articolo 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1472/2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 166 del 6.7.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 5, l'articolo 20 e l'articolo 50, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro del pagamento per l'estensivizzazione previsto all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione al regime di premi ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1042/2000 ⁽³⁾, il coefficiente di densità dell'azienda è calcolato in base al numero di bovini maschi, di vacche e di giovenche presenti nell'azienda nel corso dell'anno civile considerato. In caso di epizootie, nessun animale può lasciare l'unità di produzione a seguito di una decisione delle autorità veterinarie competenti che vieti ogni movimento fuori dell'unità di produzione, tranne per la macellazione. Questi animali rientrano nel calcolo del coefficiente di densità dell'azienda e per tale motivo il produttore può vedersi escluso dal pagamento per l'estensivizzazione. Al fine di non penalizzare il produttore diligente per fatti indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo del coefficiente di densità è opportuno applicare, fin dall'introduzione del nuovo regime di premi, un coefficiente forfettario correttore al numero di UBA constatato nell'azienda per il periodo preso in considerazione, aumentato del termine necessario per lo smacco degli animali, a condizione che il produttore adempia ad alcuni obblighi e che non sia messo in pericolo il principio dell'estensivizzazione.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 749/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, e l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽⁷⁾, citano il termine «disponibile» per riferirsi al quantitativo di riferimento individuale di latte. Per contro, l'articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 2342/1999 utilizza il termine «assegnato» riferendosi allo stesso criterio. A fini di chiarezza giuri-

dica occorre utilizzare sempre il medesimo termine ove ci si riferisca allo stesso criterio. È quindi opportuno risolvere questo problema di ordine redazionale, fin dall'introduzione del nuovo regime di premi.

- (3) Nel quadro del premio alla macellazione, il termine massimo di sei mesi per la presentazione della domanda di aiuto «animali» prevista all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 risulta insufficiente a causa delle difficoltà di gestione della misura nel suo primo anno d'applicazione, connesse in particolare al funzionamento effettivo della base di dati automatizzata. Per gli animali macellati o esportati nei primi mesi del 2000 occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a prorogare questo termine, fin dall'introduzione del nuovo regime di premi, e prevedere una data limite per tale proroga.
- (4) Per il premio speciale, il premio alla vacca nutrice e il premio alla macellazione, l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 2342/1999 prevede la possibilità di versare al produttore un anticipo di una certa percentuale dell'importo dell'aiuto. Questa possibilità non è prevista per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Per facilitare la corretta gestione amministrativa del versamento di questi importi, occorre permettere agli Stati membri di versare un anticipo massimo sui pagamenti supplementari.
- (5) L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 2342/1999 fissa la norma applicabile per la conversione in moneta nazionale degli importi dei premi e del pagamento per l'estensivizzazione. Per ragioni di chiarezza e di coerenza nell'imputazione in bilancio occorre applicare questa norma anche ai pagamenti supplementari.
- (6) Il numero di vacche da latte ammissibili al pagamento per l'estensivizzazione a favore dei produttori le cui aziende sono situate in zone di montagna, previsto all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999, è fissato dall'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2342/1999. Ai sensi di tale articolo, questo numero corrisponde al numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento individuale di latte assegnato al produttore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel corso dell'anno civile in questione. I produttori stabiliti nelle zone di montagna che detengono al tempo stesso vacche da latte ammissibili al pagamento per l'estensivizzazione e animali ammissibili ad altri pagamenti diretti rischiano di doversi riferire a due date diverse per determinare il quantitativo di riferimento individuale di latte. In questo caso, occorre prevedere

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 90 del 12.4.2000, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

misure particolari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1254/1999, in modo da semplificare l'applicazione del regime da parte di questi produttori e la sua gestione amministrativa. È opportuno autorizzare gli Stati membri interessati, come già prevede l'articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 2342/1999 in altri casi, a prendere in considerazione il 1° aprile come data di riferimento per il numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento individuale di latte assegnato al produttore. Questa misura si applica dall'anno 2001 alla fine dell'anno 2004, data dell'applicazione effettiva dei pagamenti diretti nel settore lattiero-caseario.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 32:

1) al paragrafo 8, lettera a), il termine «assegnato» è sostituito dal termine «disponibile»;

- 2) è aggiunto il seguente paragrafo 11:

«11. Qualora a seguito di una decisione delle autorità veterinarie competenti nessun animale possa lasciare l'unità di produzione, salvo per essere macellato, per l'applicazione del presente articolo il numero di UBA constatato nell'azienda è moltiplicato per il coefficiente 0,8.

Questa misura è limitata al periodo durante il quale si applica la decisione suddetta, aumentato di 20 giorni, e a condizione che il produttore abbia notificato per iscritto all'autorità competente, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla decisione, la presenza degli animali interessati e abbia preso tutte le misure necessarie per prevenire e/o limitare l'insorgenza dell'epizootia.»

- 2) All'articolo 35, paragrafo 1, alla fine del secondo comma è aggiunto il testo seguente:

«Per l'anno 2000, lo Stato membro può decidere, per gli animali macellati o esportati nel corso del primo trimestre, che il periodo fissato per la presentazione della domanda di aiuto sia prorogato fino al 30 settembre 2000 al massimo.»

- 3) All'articolo 41:

- 1) al paragrafo 1, è inserito il terzo comma seguente:

«Inoltre, in base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, lo Stato membro può decidere di versare al produttore un anticipo pari al massimo al

60 % dell'importo dei pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999.»;

- 2) al paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'anticipo può essere versato soltanto a decorrere dal 16 ottobre dell'anno civile per il quale è chiesto il premio o è concesso il pagamento supplementare.»;

- 3) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il versamento definitivo del premio o del pagamento supplementare verte su un importo pari alla differenza tra l'anticipo versato ed il premio o il pagamento supplementare cui il produttore ha diritto.»

- 4) Il testo dell'articolo 43 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 43

Conversione in moneta nazionale

La conversione in moneta nazionale degli importi dei premi, del pagamento per l'estensivizzazione e dei pagamenti supplementari è effettuata in base alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno d'imputazione determinato conformemente all'articolo 42.»

- 5) All'articolo 44 bis:

- 1) la parte di frase «e all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a)» è sostituita dal testo seguente:

«all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 32, paragrafo 8, lettera a)»;

- 2) è inserito il terzo trattino seguente:

«— il numero di vacche da latte ai fini della concessione del pagamento per l'estensivizzazione per le vacche da latte detenute in aziende situate in zone di montagna.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dalla data della sua entrata in vigore. Tuttavia:

- i punti 1 e 2 dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2000; tuttavia per quanto riguarda l'obbligo di notifica di cui al punto 1, sub 2, nei casi verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento il termine di dieci giorni decorre dalla data dell'entrata in vigore suddetta,
- il punto 5 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1901/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione ⁽³⁾, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2535/98 ⁽⁴⁾, è stato modificato più volte e in modo sostanziale.
- (2) I regolamenti (CEE) n. 2256/92 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1125/94 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 2820/94 ⁽⁷⁾ della Commissione che fissano disposizioni supplementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91, relativi in particolare alle soglie statistiche, ai termini di trasmissione dei risultati e alla soglia per transazione nel quadro della statistica del commercio tra gli Stati membri.
- (3) In occasione di nuove modifiche del regolamento (CEE) n. 3046/92, è opportuno procedere a una rielaborazione della normativa in materia, per facilitare il compito delle imprese e delle amministrazioni ad essa interessate.
- (4) Ai fini della statistica del commercio tra Stati membri, il campo d'applicazione del sistema Intrastat va delimitato con precisione rispetto alle merci da includere e da escludere.
- (5) Occorre determinare il momento a partire dal quale l'operatore intracomunitario è tenuto ad adempiere in pratica i suoi obblighi d'informazione. Va altresì definita l'entità degli obblighi del terzo, al quale il fornitore dell'informazione statistica trasferisce eventualmente il relativo onere.
- (6) In vista di una gestione efficace dei registri degli operatori intracomunitari, è necessario specificare talune regole che i servizi interessati sono tenuti a rispettare.
- (7) Un elemento chiave del sistema Intrastat consiste nell'utilizzare informazioni sull'IVA riguardanti le transazioni intracomunitarie per consentire un controllo della completezza delle statistiche. È opportuno precisare, in

modo restrittivo, le informazioni che possono essere trasmesse tra i servizi incaricati negli Stati membri di applicare la legislazione sull'IVA e quelli incaricati di elaborare statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri.

- (8) Occorre alleggerire il più possibile l'onere degli operatori intracomunitari, dispensandoli dagli obblighi statistici o semplificando questi ultimi. Tale sgravio va limitato solo dai requisiti per ottenere una qualità statistica soddisfacente, della quale è perciò opportuno stabilire in comune i criteri. Ogni Stato membro deve disporre di strumenti in grado di garantire tale qualità, tenuto conto della propria struttura economica e commerciale.
- (9) È necessario specificare le modalità di calcolo delle soglie applicabili a taluni dati. Per quanto concerne il regime statistico, che occorre distinguere tale informazione dal regime eventualmente utilizzato nel quadro della dichiarazione statistica e fiscale.
- (10) Malgrado l'esistenza di soglie statistiche, sussiste l'obbligo di fornire informazioni da parte di soggetti i quali, pur realizzando molti scambi di scarso valore, devono darne comunicazione in modo estremamente dettagliato, il che rappresenta un onere eccessivo rispetto all'utilità delle informazioni ottenute. Va dunque introdotto un alleggerimento.
- (11) È necessario stabilire l'elenco delle merci da escludere dalla rilevazione statistica sugli scambi di beni.
- (12) Occorre completare la definizione dei dati da dichiarare, nonché le modalità di dichiarazione.
- (13) Che tra le unità di quantità, l'indicatore principale è la massa netta, espressa in chilogrammi e che, in linea di principio, va specificata per ciascun genere di merce. Per taluni prodotti, essa non è tuttavia l'elemento di misura più appropriato e pertanto è opportuno in questi casi dispensare il fornitore dell'informazione dall'indicarla.
- (14) I movimenti particolari di merci possono rappresentare una parte non trascurabile delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri. L'assenza di disposizioni armonizzate sul piano comunitario nuoce alla comparabilità delle statistiche tra Stati membri. È opportuno, ove possibile, migliorare l'armonizzazione della regolamentazione statistica nel settore dei movimenti particolari conformandosi alle raccomandazioni internazionali in materia.

⁽¹⁾ GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 307 del 23.10.1992, pag. 27.⁽⁴⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 22.⁽⁵⁾ GU L 219 del 4.8.1992, pag. 40.⁽⁶⁾ GU L 124 del 18.5.1994, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 299 del 22.11.1994, pag. 1.

- (15) È opportuno, ai fini dell'elaborazione regolare e in tempi ragionevoli di statistiche comunitarie del commercio tra Stati membri, che gli Stati membri trasmettano i loro risultati secondo un calendario uniforme. Occorre distinguere tra i risultati globali e quelli dettagliati, da una parte, per rispondere al meglio ai bisogni degli utenti e, dall'altra, per tener conto dei vincoli imposti dalla raccolta e dallo spoglio dei dati.
- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

— escluso il 3° capoverso — 3 e 4) e degli articoli 28, 29, 30 e 47.

2. Gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati relativi alle merci di cui al paragrafo 1, in base alle procedure doganali applicabili a tali merci.

3. In mancanza dell'esemplare statistico del documento amministrativo unico contenente i dati di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, gli uffici doganali trasmettono agli uffici statistici competenti, almeno una volta al mese, un elenco periodico degli stessi dati per genere di merci, secondo le modalità convenute tra detti uffici.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 2

TITOLO I

FORNITORI DELL'INFORMAZIONE E REGISTRI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

CAPITOLO 1

GENERALITÀ

Articolo 1

Ai fini dell'elaborazione della statistica del commercio tra Stati membri, la Comunità e i suoi Stati membri applicano il regolamento (CEE) n. 3330/91, denominato in seguito «regolamento di base», secondo disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Il sistema Intrastat si applica ai prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, qualunque siano la forma ed il contenuto del documento che li accompagna, quando circolano tra i territori degli Stati membri.

Articolo 3

1. Il sistema Intrastat non si applica:
- alle merci collocate oppure ottenute sotto il regime doganale del perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o quello della trasformazione sotto dogana;
 - alle merci che circolano fra parti del territorio statistico della Comunità di cui almeno una non è parte del territorio della Comunità a norma della direttiva 77/388/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

Tuttavia, fatta salva la regolamentazione doganale, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle merci suddette ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, da 8 a 20, 24 (paragrafi 1, 2

1. Diviene fornitore dell'informazione, a norma dell'articolo 20, punto 5, del regolamento di base, qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua per la prima volta un'operazione intracomunitaria, o alla spedizione o all'arrivo.

2. Il fornitore dell'informazione di cui al paragrafo 1 comunica i dati relativi alle sue operazioni intracomunitarie tramite le dichiarazioni periodiche di cui all'articolo 13 del regolamento di base, a partire dal mese del superamento della soglia di assimilazione, conformemente alle disposizioni relative alla soglia applicabile.

3. Qualora il numero di partita IVA di un fornitore dell'informazione sia modificato in seguito ad un passaggio di proprietà, ad un cambiamento di nome, di residenza, di status giuridico o simili che non incida in modo significativo sulle operazioni intracomunitarie, la norma di cui al paragrafo 1 non si applica a detto fornitore in occasione del cambiamento. Questi resta quindi soggetto agli obblighi statistici preesistenti al cambiamento.

Articolo 5

1. Il terzo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base è denominato in seguito «terzo dichiarante».

2. Il terzo dichiarante fornisce ai servizi nazionali competenti:

a) conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, le informazioni necessarie:

- alla propria identificazione,
- all'identificazione di ogni fornitore dell'informazione che gli abbia trasferito il relativo onere;

b) per ogni obbligato all'informazione, i dati richiesti dal regolamento di base e in applicazione del medesimo.

⁽¹⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

Articolo 6

1. Le informazioni necessarie all'identificazione di un operatore intracomunitario, a norma dell'articolo 10 del regolamento di base, sono le seguenti:

- cognome e nome o ragione sociale,
- indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale,
- numero di partita IVA, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base.

I servizi statistici di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base possono tuttavia rinunciare ad una o più informazioni oppure, in base a norme da essi definite, dispensare gli operatori intracomunitari dal fornirle.

Negli Stati membri di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base, le informazioni necessarie all'identificazione di un operatore intracomunitario sono fornite ai precitati servizi statistici dall'amministrazione fiscale di cui al suddetto articolo non appena essa ne dispone, salvo accordo contrario tra i servizi interessati.

2. L'elenco dei dati minimi da rilevare nel registro degli operatori intracomunitari, a norma dell'articolo 10 del regolamento di base, comprende, per ogni operatore intracomunitario, i dati seguenti:

- a) anno e mese di iscrizione al registro;
- b) le informazioni necessarie alla sua identificazione, come stabilito dal paragrafo 1;
- c) specificazione, secondo il caso, della qualità di fornitore dell'informazione o terzo dichiarante, alla spedizione o alla destinazione;
- d) nel caso di un fornitore dell'informazione, per ogni mese e flusso, il valore totale delle sue operazioni intracomunitarie, nonché il valore di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base; tuttavia, questi dati non vanno rilevati se il controllo delle informazioni statistiche tramite l'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, nonché il funzionamento delle soglie statistiche citate all'articolo 28 di detto regolamento sono organizzati esternamente alla gestione del registro degli operatori intracomunitari.

I servizi nazionali competenti hanno la facoltà di rilevare, secondo le proprie esigenze, altri dati nel registro.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base, può essere considerata come eccezione giustificata il caso in cui l'onere dell'informazione non sia assunto, per determinate operazioni, dall'entità giuridica rappresentata dall'operatore ma da un elemento costitutivo di tale entità,

come una succursale, un'unità d'attività economica oppure un'unità locale.

Articolo 8

1. Negli elenchi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, l'amministrazione fiscale competente indica gli operatori intracomunitari che, in seguito a scissione, fusione o cessazione d'attività occorse durante il periodo in considerazione, non figureranno più nei suddetti elenchi.

2. La fornitura, da parte dei servizi di uno Stato membro preposti all'applicazione delle norme sull'IVA ai servizi competenti in tale Stato membro per l'elaborazione delle statistiche sugli scambi di beni, delle informazioni di natura fiscale di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base si limita alle informazioni che il soggetto all'IVA è tenuto a fornire in ottemperanza all'articolo 22 della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 9

1. Il fornitore dell'informazione trasmette i dati richiesti dal regolamento di base e in applicazione di quest'ultimo:

- a) in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore;
- b) direttamente ai servizi nazionali competenti oppure per mezzo degli uffici di rilevazione da essi istituiti a tale scopo o ad altri fini statistici o amministrativi;
- c) per un determinato periodo di riferimento, a sua scelta:
 - in una dichiarazione unica, entro un termine che i servizi nazionali competenti stabiliscono nelle loro istruzioni ai fornitori dell'informazione,
 - oppure in varie dichiarazioni parziali; in tal caso i servizi nazionali competenti possono esigere che frequenza e termini di trasmissione siano con essi convenuti, fermo restando il termine fissato in applicazione del primo trattino per la trasmissione dell'ultima dichiarazione parziale.

2. In deroga al paragrafo 1, il fornitore che beneficia della dispensa in forza della soglia di assimilazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di base, è soggetto, per la trasmissione dell'informazione, esclusivamente alle norme dell'amministrazione fiscale competente.

3. In virtù dell'articolo 34 del regolamento di base, le disposizioni del presente articolo sulla periodicità della dichiarazione non pregiudicano la convenzione che, in caso di trasmissione elettronica dell'informazione, preveda la fornitura dei dati in tempo reale.

4. In deroga al paragrafo 1, negli Stati membri in cui la dichiarazione statistica periodica non è distinta dalla dichiarazione fiscale periodica, le disposizioni applicabili alla trasmissione della dichiarazione statistica sono stabilite nel quadro della disciplina fiscale comunitaria o nazionale.

CAPITOLO 3

SOGLIE STATISTICHE ED ESCLUSIONI

Sezione 1

Funzionamento generale delle soglie

Articolo 10

Gli Stati membri stabiliscono annualmente le soglie di assimilazione o di semplificazione di cui all'articolo 28 del regolamento di base. Gli Stati membri stabiliscono le soglie in modo tale da soddisfare i requisiti qualitativi determinati dal presente capitolo e da sfruttare appieno, nel contempo, le possibilità di sgravio per gli operatori intracomunitari.

Articolo 11

A norma del presente regolamento si intende per:

- a) «errore»: lo scarto fra i risultati ottenuti senza applicare le soglie di cui all'articolo 10 e i risultati ottenuti applicando tali soglie; qualora sia stata esperita una procedura di correzione dei risultati ottenuti applicando le soglie, l'errore si calcola in relazione ai risultati sottoposti a correzione;
- b) «valore totale»: ai fini dell'adeguamento delle soglie, il valore delle spedizioni o degli arrivi registrati durante un periodo di dodici mesi dagli operatori intracomunitari, ad eccezione di coloro che beneficiano della dispensa di cui all'articolo 5 del regolamento di base;
- c) «tasso di copertura»: rispetto ad un dato valore totale, la parte in valore delle spedizioni o degli arrivi registrati dagli operatori intracomunitari che oltrepassano le soglie di assimilazione.

Articolo 12

1. Le soglie di assimilazione fissate dagli Stati membri soddisfano i seguenti requisiti qualitativi:

a) Risultati per merci

Ogni Stato membro garantisce che, per il 90 % di tutte le sottovoci a otto cifre della nomenclatura combinata le quali rappresentino individualmente almeno lo 0,005 % del valore totale delle sue spedizioni o dei suoi arrivi, l'errore relativo ai valori annui non superi il 5 %.

Tuttavia, ogni Stato membro ha la facoltà di elevare il suddetto requisito qualitativo fino a che, per il 90 % di tutte le sottovoci a otto cifre della nomenclatura combinata le quali rappresentino individualmente almeno lo 0,001 del valore totale delle sue spedizioni o dei suoi arrivi, l'errore relativo ai valori annui non superi il 5 %.

b) Risultati per paese partner

Ogni Stato membro garantisce che l'errore relativo ai valori annui dei suoi risultati per paese controparte, esclusi i paesi

che rappresentino meno del 3 % del valore totale delle sue spedizioni o dei suoi arrivi, non superi l'1 %.

2. Se la quota di uno Stato membro nel valore totale delle spedizioni o degli arrivi della Comunità sia inferiore al 3 %, lo Stato membro in questione ha la facoltà di derogare ai requisiti qualitativi di cui al paragrafo 1, lettera a), primo comma. In tal caso, le percentuali 90 e 0,005 sono sostituite, rispettivamente, da 70 e 0,01.

3. Per soddisfare i requisiti qualitativi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri basano il calcolo delle loro soglie sui risultati del commercio con gli altri Stati membri relativi a periodi di dodici mesi precedenti l'introduzione delle soglie.

Per gli Stati membri che, disponendo di informazioni incomplete, non sono in grado di effettuare il calcolo, le soglie di assimilazione saranno stabilite ad un livello che non potrà essere inferiore alla più bassa, né superiore alla più elevata tra le soglie stabilite dagli altri Stati membri. Tuttavia, questa disposizione non è vincolante per gli Stati membri che beneficiano della deroga di cui al paragrafo 2.

4. Possono essere adottate misure opportune su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento di base, qualora l'applicazione delle soglie calcolate in conformità alle disposizioni del presente articolo conduca, per determinati gruppi di merci, a risultati che, mutatis mutandis, non soddisfano i requisiti qualitativi di cui ai paragrafi 1 e 2 e le soglie stesse non possano essere abbassate se non riducendo lo sgravio garantito dall'articolo 10 agli operatori intracomunitari.

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono stabilire le soglie di semplificazione, ai fini della loro introduzione:

- a livelli superiori a 100 000 EUR, conformemente all'articolo 28, paragrafo 9, primo comma, del regolamento di base, purché garantiscano che almeno il 95 % del valore totale delle spedizioni o degli arrivi è coperto da dichiarazioni periodiche contenenti tutti i dati da comunicare conformemente all'articolo 23 del regolamento di base,
- se beneficiano della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 2, a livelli inferiori a 100 000 EUR, conformemente all'articolo 28, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, nella misura necessaria a garantire che il 95 % del valore totale delle spedizioni o degli arrivi sia coperto da dichiarazioni periodiche contenenti tutti i dati da comunicare conformemente all'articolo 23 del regolamento di base.

2. Il fornitore dell'informazione, interessato dalla semplificazione di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento di base, dichiara le dieci sottovoci della nomenclatura combinata più importanti in valore per il periodo coperto dalla dichiarazione. Per i prodotti residui, va usato il codice 9950 00 00.

Articolo 14

1. Ai fini dell'adeguamento delle soglie di assimilazione, i requisiti qualitativi determinati dall'articolo 12 sono ritenuti soddisfatti se il tasso di copertura è mantenuto al livello al quale si trovava al momento dell'introduzione delle soglie.

2. Per accertarsi che la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta, gli Stati membri sono unicamente tenuti a:

- a) fondare il calcolo delle soglie per l'anno successivo a quello in corso sugli ultimi risultati del loro commercio con gli altri Stati membri disponibili e riguardanti un periodo di dodici mesi e
- b) stabilire le soglie a un livello che consenta di raggiungere, per il periodo così determinato, il tasso di copertura del periodo sui cui risultati essi hanno fondato il calcolo delle soglie per l'anno in corso.

Gli Stati membri che applicano un altro metodo per soddisfare tale condizione ne informano la Commissione.

3. Gli Stati membri possono ridurre il tasso di copertura, purché i requisiti qualitativi di cui all'articolo 12 restino soddisfatti.

4. Gli Stati membri effettuano ogni anno il calcolo per l'adeguamento delle soglie di assimilazione. Essi sono tenuti ad applicare l'adeguamento quando esso implica una variazione di almeno il 10 % del valore delle soglie dell'anno in corso.

Articolo 15

1. Ai fini dell'adeguamento delle soglie di semplificazione, gli Stati membri che le stabiliscono:

- a livelli superiori agli importi determinati dall'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento di base, sono tenuti a soddisfare la condizione prescritta dall'articolo 13, paragrafo 1, primo trattino, del presente regolamento,
- a livelli inferiori ai suddetti importi, poiché beneficiano della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento, sono tenuti a rispettare il limite stabilito dall'articolo 13, secondo trattino, dello stesso.

2. Per accertarsi che la condizione di cui all'articolo 13, secondo trattino, sia soddisfatta, o che il limite di cui all'articolo 13, secondo trattino, sia rispettato, gli Stati membri effettuano il calcolo per l'adeguamento delle soglie di semplificazione secondo il metodo previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, per l'adeguamento delle soglie di assimilazione. Gli Stati membri che seguono un altro metodo informano la Commissione.

Articolo 16

L'informazione relativa all'adeguamento delle soglie di assimilazione e di semplificazione è resa pubblica entro il 31 ottobre dell'anno che precede l'adeguamento stesso.

Articolo 17

1. I fornitori dell'informazione sono esonerati dai loro obblighi nei limiti consentiti dall'applicazione delle soglie di assimilazione e di semplificazione stabilite per un determinato anno se, nel corso dell'anno precedente, non hanno oltrepassato tali soglie.

2. Per ciascuna soglia statistica le disposizioni stabilite vigono durante l'intero anno.

Tuttavia, se nel corso dell'anno il valore delle operazioni intracomunitarie effettuate dal fornitore dell'informazione oltrepassa la soglia applicata, questi è tenuto a comunicare i dati relativi alle sue operazioni intracomunitarie a partire dal mese in cui è stata oltrepassata la soglia, conformemente alle disposizioni relative alla soglia indi applicabile. Quando tale disposizione implica la trasmissione delle dichiarazioni periodiche di cui all'articolo 13 del regolamento di base, gli Stati membri fissano il termine di trasmissione in conformità della loro organizzazione amministrativa.

Articolo 18

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'informazione relativa alle soglie da essi calcolate almeno due settimane prima di renderla pubblica. Su richiesta della Commissione, essi trasmettono altresì i dati necessari alla valutazione di tali soglie, sia per il periodo in base al quale essi hanno effettuato il calcolo, sia per un determinato anno civile.

Sezione 2

Soglie specifiche ed esclusioni*Articolo 19*

Per l'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 3, del presente regolamento e dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, gli Stati membri fissano delle soglie in valore, separatamente per gli arrivi e le spedizioni, in modo che almeno il 95 % dei fornitori dell'informazione sia esonerato dalla fornitura dei seguenti dati: «valore statistico», «condizioni di consegna», «forma di trasporto» e «regime statistico».

Riguardo al «valore statistico», gli Stati membri fanno sì che la copertura delle spedizioni o degli arrivi raggiunga almeno il 70 % del commercio. Il limite del 95 % dei fornitori dell'informazione può essere ridotto fino al 90 % se il tasso di copertura del 70 % non è raggiunto.

Gli Stati membri calcolano le soglie sulla base degli ultimi risultati dei loro scambi con gli altri Stati membri disponibili e riguardanti un periodo di dodici mesi.

L'informazione relativa all'introduzione di tali soglie è resa pubblica dagli Stati membri entro il 31 ottobre 2000.

Gli Stati membri possono adattare le loro soglie ogni anno civile, purché siano soddisfatte le condizioni che figurano nel presente articolo. In tal caso, l'informazione relativa all'adeguamento delle soglie è resa pubblica dagli Stati membri entro il 31 ottobre dell'anno che precede l'adeguamento.

Articolo 20

1. Alle condizioni fissate ai paragrafi 2 e 3, può essere applicata una soglia per transazione. Salvo quanto disposto dal paragrafo 2, tale soglia dà agli obbligati all'informazione la facoltà di raggruppare sotto una voce globale della nomenclatura combinata l'insieme delle transazioni inferiori a detta soglia; in tal caso, l'applicazione dell'articolo 23 del regolamento di base è limitata alla fornitura dei seguenti dati:

- all'arrivo, lo Stato membro di provenienza,
- alla spedizione, lo Stato membro di destinazione,
- il valore delle merci.

La voce globale di cui al primo comma è identificata dal codice NC 9950 00 00.

Ai fini del presente articolo, s'intende per «transazione» qualsiasi operazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

La soglia per transazione è fissata a 100 EUR.

2. Nell'ambito del presente articolo, gli Stati membri possono rifiutare o limitare la facoltà di cui al paragrafo 1 qualora constano una sproporzione tra gli obiettivi di alleggerimento dell'onere dichiarativo e di salvaguardia d'una sufficiente qualità dell'informazione statistica.

3. Gli Stati membri possono esigere che il fornitore dell'informazione chieda preventivamente al servizio nazionale competente per l'elaborazione delle statistiche di scambi di beni tra Stati membri di poter beneficiare della facoltà di cui al paragrafo 1.

4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono le informazioni utili al fine di valutare l'applicazione del presente articolo.

Articolo 21

Dall'elaborazione e, quindi, in virtù dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base, dalla rilevazione, sono esclusi i dati relativi alle merci figuranti nell'elenco contenuto nell'allegato 1.

CAPITOLO 4

DATI STATISTICI

Articolo 22

Nel supporto dell'informazione, gli Stati membri il cui territorio statistico è descritto nella nomenclatura dei paesi adottata ogni anno a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regola-

mento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ⁽¹⁾, sono designati dai seguenti codici:

Belgio	BE o 017
Danimarca	DK o 008
Germania	DE o 004
Grecia	GR o 009
Spagna	ES o 011
Francia	FR o 001
Irlanda	IE o 007
Italia	IT o 005
Lussemburgo	LU o 018
Paesi Bassi	NL o 003
Austria	AT o 038
Portogallo	PT o 010
Finlandia	FI o 032
Svezia	SE o 030
Regno Unito	GB o 006.

Articolo 23

Per determinare la quantità delle merci da menzionare nel supporto dell'informazione, s'intende per:

- a) «massa netta»: la massa propria, indicata in chilogrammi, della merce priva di tutti gli imballaggi. L'indicazione della massa netta per le sottovoci della nomenclatura combinata di cui all'allegato 2 è però facoltativa per i fornitori dell'informazione. Se l'allegato va modificato per tener conto dei mutamenti dovuti all'aggiornamento annuale della nomenclatura combinata, le modifiche vanno rese note ai fornitori dell'informazione pubblicandole nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C);
- b) «unità supplementari»: unità di misura della quantità, diverse dalle unità di misura della massa, espresse in chilogrammi; vanno indicate secondo le norme della vigente versione della nomenclatura combinata in corrispondenza delle rispettive sottovoci, la cui lista è pubblicata nella prima parte «Disposizioni preliminari» di detta nomenclatura.

Articolo 24

1. Il valore delle merci di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base va indicato nel supporto dell'informazione statistica secondo le modalità definite ai paragrafi 2 e 3.

2. Il valore delle merci da indicare nella casella «importo fatturato» del supporto dell'informazione statistica è il valore che costituisce la base imponibile da determinare a fini fiscali in conformità alla direttiva 77/388/CEE. Tuttavia, per i prodotti soggetti alle imposte di consumo, l'importo di tali imposte deve essere escluso dal valore delle merci.

⁽¹⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 12.

Se la base imponibile non andasse dichiarata a fini fiscali, il valore da indicare è quello corrispondente all'importo fatturato, IVA esclusa, o, se questo non è disponibile, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto.

Per le operazioni di lavoro su ordinazione, il valore delle merci da indicare, in vista e a seguito di tali operazioni, corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto.

3. Anche il valore statistico delle merci, come definito al paragrafo 5, va indicato nella casella prevista a tal fine nel supporto dell'informazione statistica dai fornitori dell'informazione, qualora l'ammontare annuo degli arrivi o delle spedizioni effettuati sia superiore ai limiti fissati da ogni Stato membro, a norma dell'articolo 19.

4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono dispensare i fornitori dell'informazione dall'indicare il valore statistico delle merci.

In tal caso, gli Stati membri interessati calcolano il valore statistico delle merci, come definito al paragrafo 5, per genere di merci.

5. Il valore statistico si basa sul valore delle merci indicato dai fornitori dell'informazione, in applicazione del paragrafo 2. Esso comprende unicamente i costi accessori, quali i costi di trasporto e di assicurazione, relativi alla parte del tragitto che:

- in caso di spedizione, si trova sul territorio statistico dello Stato membro di spedizione,
- in caso di arrivo, si trova all'esterno del territorio statistico dello Stato membro di arrivo.

6. Il valore delle merci definito ai paragrafi precedenti è espresso in valuta nazionale; il tasso di cambio da applicare è:

- quello usato per calcolare la base imponibile a fini fiscali, quando essa viene stabilita,
- in tutti gli altri casi, il tasso di cambio ufficiale al momento della stesura della dichiarazione o quello applicabile per il calcolo del valore in dogana, in mancanza di disposizioni particolari adottate dagli Stati membri.

7. In conformità all'articolo 26 del regolamento di base, il valore delle merci che figura nei risultati da trasmettere alla Commissione è il valore statistico contemplato al paragrafo 5.

8. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri le trasmettono le informazioni che consentono di valutare l'applicazione del paragrafo 3.

Articolo 25

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
 - a) «transazione»: qualsiasi atto, commerciale o no, implicante un movimento di merci che costituisce l'oggetto della statistica del commercio fra gli Stati membri;
 - b) «natura della transazione»: le caratteristiche che distinguono le transazioni tra loro.

2. Le transazioni si distinguono secondo la loro natura, conformemente all'elenco contenuto nell'allegato III.

Nel supporto dell'informazione statistica, la natura della transazione è indicata dal numero di codice corrispondente alla categoria appropriata della colonna A del suddetto elenco.

3. Nei limiti dell'elenco di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono prescrivere la rilevazione dei dati inerenti alla natura dell'operazione di transazione fino al livello di quella che praticano per gli scambi con i paesi terzi, sia che tali dati vengano rilevati in quest'ambito come dati sulla natura dell'operazione, sia che vengano rilevati come dati sul regime doganale.

Articolo 26

1. Per «paese d'origine» s'intende il paese da cui provengono le merci.

Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.

2. Il paese d'origine è designato dal codice che gli è attribuito nella versione in vigore della nomenclatura dei paesi prevista dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 27

1. Per «regione d'origine» s'intende la regione dello Stato membro di spedizione in cui le merci sono state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione d'origine è sostituita da quella in cui si è svolta l'attività di commercializzazione oppure da quella da cui le merci sono state spedite.

2. Per «regione di destinazione» s'intende la regione dello Stato membro d'arrivo nella quale le merci devono essere consumate o costituire l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione di destinazione è sostituita da quella in cui deve svolgersi l'attività di commercializzazione oppure da quella verso cui le merci sono spedite.

3. Ogni Stato membro che fa uso della facoltà prevista dall'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base elabora l'elenco delle regioni e stabilisce il codice, che non superi i due caratteri, in base al quale esse vanno indicate nel supporto dell'informazione.

⁽¹⁾ GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6.

Articolo 28

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per «condizioni di consegna» le disposizioni del contratto di vendita relative agli obblighi rispettivi del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterms della Camera di commercio internazionale, di cui all'allegato IV.

2. Nei limiti stabiliti dall'articolo 19 e dall'elenco di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono, nel supporto dell'informazione, la rilevazione delle condizioni di consegna e ne stabiliscono le modalità d'indicazione.

Articolo 29

1. Per «presunta forma di trasporto» s'intende, alla spedizione, la forma di trasporto determinata dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci debbano lasciare il territorio statistico dello Stato membro di spedizione e, all'arrivo, la forma di trasporto determinata dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico dello Stato membro d'arrivo.

2. Nei limiti stabiliti dall'articolo 19, le forme di trasporto da indicare nel supporto dell'informazione statistica sono:

Codice	Denominazione
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto
8	Trasporto per vie d'acqua
9	Propulsione propria

Nel suddetto supporto, la forma di trasporto è designata dal numero di codice corrispondente.

Articolo 30

1. Per «regime statistico» s'intende la categoria di spedizioni o di arrivi che non è indicata in modo sufficiente né nella colonna A, né nella colonna B dell'elenco delle transazioni contenuto nell'allegato III.

2. Nei limiti stabiliti dall'articolo 19, gli Stati membri prescrivono la rilevazione dei regimi statistici nel supporto dell'informazione e ne stabiliscono le modalità d'indicazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPITOLO 1

DEFINIZIONE E GENERALITÀ

Articolo 31

1. I movimenti particolari di merci di cui all'articolo 33 del regolamento di base sono caratterizzati da particolarità significative per l'interpretazione dell'informazione, che riguardano, a seconda dei casi, il movimento in quanto tale, la natura delle merci, la transazione implicante un movimento di merci o l'obbligato all'informazione.

2. I movimenti particolari di merci riguardano:

- a) gli impianti industriali;
- b) le navi e gli aeromobili, a norma del capitolo 3;
- c) i prodotti del mare;
- d) le provviste di bordo e di stiva;
- e) gli invii scaglionati;
- f) i beni militari;
- g) gli impianti in alto mare;
- h) i veicoli spaziali;
- i) le parti di veicoli e di aeromobili;
- j) i rifiuti.

3. In mancanza di disposizioni contrarie nel presente regolamento o di disposizioni adottate in conformità dell'articolo 30 del regolamento di base, i movimenti particolari sono indicati secondo le disposizioni nazionali ad essi relative.

4. Fatto salvo l'articolo 13 del regolamento di base, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo e utilizzano, se necessario, fonti d'informazione statistica diverse da quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 3590/92 della Commissione ⁽¹⁾.

CAPITOLO 2

IMPIANTI INDUSTRIALI

Articolo 32

1. Per «impianto industriale» s'intende un insieme di macchine, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali, qui di seguito denominati «le componenti», che rientrano in diverse voci della nomenclatura del sistema armonizzato e destinati a concorrere all'attività di un'unità produttiva di grandi dimensioni organizzata per la produzione di beni o per la prestazione di servizi.

⁽¹⁾ GU L 364 del 12.12.1992, pag. 32.

Possono essere considerate componenti di un impianto industriale tutte le altre merci destinate alla costruzione dell'impianto industriale stesso, purché non siano escluse dall'elaborazione statistica in applicazione del regolamento di base.

2. La registrazione statistica degli arrivi e delle spedizioni di impianti industriali può essere oggetto di una dichiarazione semplificata. Il beneficio di tale procedura semplificata è concesso, su loro richiesta, ai fornitori dell'informazione statistica, alle condizioni stabilite nel presente capitolo.

3. La procedura semplificata può essere applicata soltanto per gli impianti industriali il cui valore complessivo, per ciascuno di essi, sia superiore a 1,5 milioni di EUR, a meno che si tratti di impianti industriali riutilizzati.

Il valore complessivo di un impianto industriale è dato dalla somma dei valori dei suoi componenti e dei valori delle merci di cui al paragrafo 1, secondo comma. Il valore di cui tener conto è l'importo fatturato della merce o, in sua assenza, l'importo che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto.

Articolo 33

1. Ai fini del presente capitolo, i componenti che rientrano in un capitolo determinato sono classificati nella sottovoce di raggruppamento del capitolo 98 che riguarda il capitolo in questione, a meno che il servizio competente di cui all'articolo 35 non imponga di classificarli, nel capitolo 98, nelle sottovoci di raggruppamento appropriate al livello delle voci della nomenclatura del sistema armonizzato o di applicare quanto disposto al paragrafo 2.

Tuttavia, la procedura semplificata non preclude all'amministrazione competente di classificare in talune sottovoce NC, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, i componenti che in esse rientrano.

2. Qualora il servizio competente di cui al paragrafo 1 ritenga il valore degli impianti industriali insufficiente per giustificare la registrazione nelle sottovoci di raggruppamento relative ai rispettivi capitoli di appartenenza, sono applicabili le sottovoci di raggruppamento specifiche, previste dalla nomenclatura combinata.

Articolo 34

I numeri di codice relativi alle sottovoci di raggruppamento per impianti industriali sono composti secondo le regole qui di seguito indicate, conformemente alla nomenclatura combinata:

- 1) Il codice è composto da otto cifre.
- 2) Le prime due cifre sono rispettivamente 9 e 8.
- 3) La terza cifra, che caratterizza gli impianti industriali, è 8.
- 4) La quarta cifra varia da 0 a 9, secondo l'attività economica principale dell'impianto industriale e conformemente alla seguente classificazione:

<i>Codice</i>	<i>Attività economiche</i>
0	Energia (compresa la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda)
1	Estrazione di minerali non energetici (compresa la preparazione di minerali metallici e le torbiere); industria dei prodotti minerali non metallici (compresa l'industria del vetro)
2	Siderurgia; industrie di trasformazione dei metalli (esclusa la costruzione di macchine e di attrezzature da trasporto)
3	Costruzione di macchine e di attrezzature da trasporto; meccanica di precisione
4	Industria chimica (compresa la produzione di fibre artificiali e sintetiche); industria della gomma e delle materie plastiche
5	Industria alimentare, delle bevande e del tabacco
6	Industria tessile; industria delle pelli e del cuoio; fabbricazione di calzature e articoli d'abbigliamento
7	Industrie del legno e della carta (comprese la stampa e l'editoria); industrie manifatturiere non classificate altrove
8	Trasporti (ad eccezione delle attività connesse ai trasporti, delle agenzie di viaggio, degli intermediari dei trasporti, dei magazzini di custodia e dei depositi) e comunicazioni
9	Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua; attività connesse ai trasporti; attività economiche non classificate altrove.
5)	La quinta e la sesta cifra corrispondono al numero del capitolo della nomenclatura combinata in cui rientra la sottovoce di raggruppamento. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, la quinta e la sesta cifra sono 9.
6)	Per le sottovoci di raggruppamento che si collocano: <ul style="list-style-type: none"> — a livello di un capitolo della nomenclatura combinata, la settima e l'ottava cifra sono 0, — a livello di una voce della nomenclatura del sistema armonizzato, la settima e l'ottava cifra corrispondono alla terza e alla quarta cifra di tale voce.
7)	Il servizio competente di cui all'articolo 33, paragrafo 2, stabilisce la designazione e il numero di codice della nomenclatura combinata da utilizzare nel supporto dell'informazione statistica per identificare i componenti di un impianto industriale.

Articolo 35

1. I fornitori dell'informazione statistica possono ricorrere alla procedura semplificata di dichiarazione solo dopo averne ottenuto l'autorizzazione dal servizio competente per l'elaborazione delle statistiche del commercio tra Stati membri, secondo le modalità decise da ogni Stato membro nel quadro del presente capitolo.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

2. Nel caso di un impianto industriale i cui componenti siano oggetto di scambi a partire da più Stati membri, ogni Stato membro autorizza l'applicazione della procedura semplificata per i flussi che lo riguardano.

CAPITOLO 3

NAVI E AEROMOBILI

Articolo 36

Ai fini del presente capitolo, s'intende per:

- a) «navi»: le navi destinate alla navigazione marittima, di cui alle note complementari 1 e 2 del capitolo 89 della nomenclatura combinata, nonché le navi da guerra;
- b) «aeromobili»: gli aeroplani di cui al codice NC 8802, ad uso civile, purché destinati a essere utilizzati da una compagnia di navigazione aerea, ovvero ad uso militare;
- c) «proprietà di una nave o di un aeromobile»: il fatto, per una persona fisica o giuridica, di essere registrata come proprietario di una nave o di un aeromobile;
- d) «Stato membro controparte»:
 - all'arrivo, lo Stato membro di costruzione, se la nave o l'aeromobile sono nuovi e sono stati costruiti nella Comunità; negli altri casi, lo Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà della nave o dell'aeromobile,
 - alla spedizione, lo Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà della nave o dell'aeromobile.

Articolo 37

1. Sono oggetto della statistica del commercio tra Stati membri, e di una comunicazione alla Commissione, in uno Stato membro determinato:

- a) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro ad una persona fisica o giuridica stabilita in questo Stato membro. Tale operazione è assimilata ad un arrivo;
- b) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in questo Stato membro ad una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro; tale operazione è assimilata ad una spedizione.

Se si tratta di una nave o di un aeromobile nuovi, la spedizione è registrata nello Stato membro di costruzione;

- c) la spedizione o l'arrivo di una nave o di un aeromobile, perché subisca un lavoro su ordinazione o in seguito ad esso.

2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

- a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento di base;
- b) il codice dello Stato membro controparte;
- c) per le navi: la quantità, in numero di pezzi e nelle altre unità supplementari eventualmente previste dalla nomenclatura; per gli aeromobili: la quantità, in massa netta e in unità supplementari;
- d) il valore statistico.

CAPITOLO 4

PROVVISTE DI BORDO E DI STIVA

Articolo 38

Ai fini del presente capitolo, s'intende per:

- «provviste di bordo», i vari prodotti destinati ad essere consumati dall'equipaggio e dai passeggeri delle navi o degli aeromobili,
- «provviste di stiva», i prodotti necessari al funzionamento dei motori, delle macchine e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili come il combustibile, l'olio e i lubrificanti,
- «nave o aeromobile di un altro Stato membro», per uno Stato membro determinato e in opposizione a una nave o a un aeromobile «nazionale», una nave o un aeromobile della cui gestione commerciale è responsabile una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro.

Articolo 39

1. In uno Stato membro determinato, è oggetto della statistica del commercio tra Stati membri e di una trasmissione alla Commissione:

- a) la fornitura di provviste di bordo e di stiva a navi o aeromobili di un altro Stato membro, in sosta in un porto o aeroporto dello Stato membro dichiarante, purché si tratti di merci comunitarie o di merci non comunitarie sottoposte al regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale; tale operazione è considerata come una spedizione;
- b) la fornitura diretta di provviste di bordo e di stiva di provenienza da un altro Stato membro, a navi o aeromobili nazionali in sosta in un porto o aeroporto dello Stato membro dichiarante; tale operazione è considerata come un arrivo.

2. I risultati mensili relativi alle forniture di cui al paragrafo 1, lettera a), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

- a) il codice del prodotto, almeno secondo la seguente codifica semplificata:
 - 9930 24 00: merci dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato,
 - 9930 27 00: merci del capitolo 27 del sistema armonizzato,
 - 9930 99 00: merci classificate altrove;

- b) il codice del paese specifico QR (o 951);
- c) la quantità in massa netta;
- d) il valore statistico.

CAPITOLO 5

INVII SCAGLIONATI*Articolo 40*

Ai fini del presente capitolo, per invii scaglionati s'intendono gli arrivi o le spedizioni, in vari periodi di riferimento, dei vari componenti di una merce completa, smontata per rispondere a esigenze commerciali o di trasporto.

Articolo 41

Nei risultati mensili che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, i dati relativi agli arrivi e alle spedizioni di invii scaglionati figurano una sola volta, nel mese di arrivo o di spedizione dell'ultimo invio parziale, per il valore globale della merce allo stato completo e sotto il codice della nomenclatura relativo a tale merce.

CAPITOLO 6

BENI MILITARI*Articolo 42*

1. Sono oggetto della statistica del commercio tra Stati membri, e di una trasmissione alla Commissione, le spedizioni e gli arrivi di beni ad uso militare, conformemente alla definizione di tali beni in vigore negli Stati membri.

2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo precedente, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

- a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura di cui all'articolo 21 del regolamento di base;
- b) il codice dello Stato membro controparte;
- c) la quantità in massa netta ed, eventualmente, in unità supplementari;
- d) il valore statistico.

3. Gli Stati membri che non possono applicare le disposizioni del paragrafo 2 per ragioni di segreto militare adottano le misure necessarie affinché nei risultati mensili trasmessi alla Commissione figurino almeno il valore statistico delle spedizioni e degli arrivi di beni ad uso militare.

CAPITOLO 7

IMPIANTI IN ALTO MARE*Articolo 43*

1. Ai fini del presente capitolo, per «impianti in alto mare» s'intendono le attrezzature e i dispositivi installati in alto mare per cercare e sfruttare risorse minerali.

2. Sono considerati come impianti «stranieri», in opposizione agli impianti «nazionali», quelli della cui gestione commerciale è responsabile una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro.

Articolo 44

1. Sono oggetto della statistica del commercio tra Stati membri, e di una trasmissione alla Commissione, in un Stato membro determinato:

- a) la fornitura di merci ad un impianto nazionale, direttamente a partire da un altro Stato membro o da un impianto straniero; tale operazione è assimilata ad un arrivo;
- b) la fornitura di merci destinate a un altro Stato membro o a un impianto straniero, a partire da un impianto nazionale; tale operazione è assimilata ad una spedizione;
- c) l'arrivo sul territorio statistico di questo Stato membro di merci provenienti da un impianto straniero;
- d) la spedizione a partire dal territorio statistico di questo Stato membro di merci destinate a un impianto straniero.

2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

- a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento di base.

Tuttavia, fatta salva la regolamentazione doganale, gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare i codici semplificati di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), se le merci sono quelle di cui all'articolo 38;

- b) il codice dello Stato membro controparte.

Tuttavia, fatta salva la regolamentazione doganale, lo Stato membro controparte è quello in cui è stabilita la persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell'impianto, per i beni in provenienza da o destinati a tali impianti; se questa informazione non è nota, è indicato il codice QV (o 959);

- c) la quantità in massa netta;
- d) il valore statistico.

CAPITOLO 8

VEICOLI SPAZIALI*Articolo 45*

Ai fini del presente capitolo, s'intende per:

- a) «veicoli spaziali», le macchine, come i satelliti, che sono in grado di muoversi nello spazio situato oltre l'atmosfera terrestre;

- b) «proprietà di un veicolo spaziale», il fatto per una persona fisica o giuridica di essere registrata come il proprietario di un veicolo spaziale.

Articolo 46

1. Sono oggetto della statistica del commercio tra Stati membri, e di una trasmissione alla Commissione:

- a) la spedizione o l'arrivo di un veicolo spaziale per subire una lavorazione, o in seguito ad essa;
- b) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà tra due persone fisiche o giuridiche stabilite in Stati membri diversi. Questa operazione è registrata:
- nello Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito, come spedizione,
 - nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario, come arrivo;
- c) il trasferimento della proprietà di un veicolo spaziale, in orbita, tra due persone fisiche o giuridiche stabilite in Stati membri diversi. Questa operazione è registrata:
- nello Stato membro in cui è stabilito il vecchio proprietario, come spedizione,
 - nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario, come arrivo.

2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

- a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura di cui all'articolo 21 del regolamento di base;
- b) il codice dello Stato membro controparte.

Per le spedizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), lo Stato membro controparte è quello in cui è stabilita la persona fisica o giuridica a cui è trasferita la proprietà del veicolo spaziale.

Per gli arrivi di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro controparte è quello di costruzione del veicolo spaziale finito.

Per gli arrivi di cui al paragrafo 1, lettera c), lo Stato membro controparte è quello in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà del veicolo spaziale;

- c) la quantità, in massa netta e in unità supplementari;

- d) il valore statistico.

Per gli arrivi di cui al paragrafo 1, lettera b), il valore statistico comprende le spese di trasporto e di assicurazione relative al loro trasferimento alla base di lancio e al loro invio nello spazio.

CAPITOLO 9

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 47

Gli Stati membri che desiderano disporre di un'informazione più dettagliata di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 21 del regolamento di base possono, in deroga al detto articolo, organizzare la rilevazione di tale informazione, per uno o più gruppi di prodotti determinati, purché lascino all'obbligato all'informazione la scelta se fornire quest'ultima secondo la nomenclatura combinata oppure secondo suddivisioni supplementari.

Gli Stati membri che esercitano tale facoltà ne informano la Commissione, precisando i motivi che giustificano la loro decisione. Inoltre essi forniscono l'elenco delle sottovoci in questione della nomenclatura combinata e descrivono il modo di rilevazione impiegato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili delle loro statistiche del commercio tra Stati membri, elaborate conformemente al regolamento di base, non oltre:

- otto settimane dalla fine del mese di riferimento per ciò che riguarda i valori statistici totali, ripartiti per Stato membro di destinazione alla spedizione e per Stato membro di provenienza all'arrivo,
- dieci settimane dalla fine del mese di riferimento per ciò che riguarda i risultati dettagliati che rendono conto di tutti i dati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base.

Articolo 49

1. Il regolamento (CEE) n. 3046/92, ad eccezione dell'articolo 22, e i regolamenti che lo modificano⁽¹⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 2256/92 e i regolamenti (CE) n. 1125/94 e (CE) n. 2820/94, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell'allegato V.

Articolo 50

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

⁽¹⁾ Regolamenti della Commissione (CE) n. 2385/96 (GU L 326 del 17.12.1996, pag. 10), (CE) n. 860/97 (GU L 123 del 15.5.1997, pag. 12), (CE) n. 1894/98 (GU L 245 del 4.9.1998, pag. 36) e (CE) n. 2535/98.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco delle esclusioni di cui all'articolo 21

Sono esclusi i dati relativi alle seguenti merci:

- a) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
- b) l'oro detto monetario;
- c) soccorsi d'urgenza a regioni sinistrate;
- d) per la natura diplomatica o simile della loro destinazione:
 - 1) merci che beneficiano dell'immunità diplomatica e consolare o simile;
 - 2) doni a capi di Stato, membri di un governo o di un parlamento;
 - 3) oggetti in circolazione nell'ambito del reciproco aiuto amministrativo;
- e) purché lo scambio sia di natura temporanea:
 - 1) merci destinate a fiere ed esposizioni;
 - 2) scenografie teatrali;
 - 3) giostre e altre attrazioni fieristiche;
 - 4) attrezzatura professionale, ai sensi della convenzione doganale internazionale dell'8 giugno 1968;
 - 5) pellicole cinematografiche;
 - 6) apparecchi e materiale per esperimenti;
 - 7) animali da concorso, da allevamento, da corsa, ecc.;
 - 8) campioni commerciali;
 - 9) mezzi di trasporto, contenitori e attrezzature accessorie di trasporto;
 - 10) merci destinate alla riparazione dei mezzi di trasporto, dei contenitori e delle attrezzature accessorie di trasporto nonché le parti sostituite in occasione di tali riparazioni;
 - 11) imballaggi;
 - 12) merci in locazione;
 - 13) apparecchi e materiale destinati a lavori di ingegneria civile;
 - 14) merci destinate ad essere oggetto di esami, analisi o prove;
- f) purché non siano oggetto di una transazione commerciale:
 - 1) ordini, onorificenze, premi, medaglie e insegne commemorative;
 - 2) materiale, provviste e oggetti da viaggio, compresi gli articoli sportivi, destinati all'uso o al consumo personale, che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore;
 - 3) corredi da sposa, oggetti provenienti da traslochi o da eredità;
 - 4) bare, urne funerarie, oggetti di arredo funerario e oggetti destinati alla manutenzione di tombe e di monumenti funerari;
 - 5) stampati pubblicitari, istruzioni per l'uso, listini dei prezzi correnti e altri articoli pubblicitari;
 - 6) merci diventate inutilizzabili o merci non utilizzabili industrialmente;
 - 7) zavorra;
 - 8) francobolli;
 - 9) prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali;
- g) prodotti impiegati nel quadro di azioni comuni eccezionali ai fini della tutela delle persone o dell'ambiente;
- h) merci oggetto di traffici non commerciali tra persone fisiche residenti nelle zone frontaliere degli Stati membri (traffico frontaliero); prodotti ottenuti da produttori agricoli su terreni situati al di fuori, ma nelle immediate vicinanze, del territorio statistico in cui ha sede la loro azienda;
- i) merci che lasciano un determinato territorio statistico per rientrarvi dopo aver attraversato, direttamente o con soste inerenti al trasporto, un territorio straniero;
- j) merci spedite destinate alle forze armate nazionali che stazionano al di fuori del territorio statistico; merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico; nonché merci acquistate o cedute sul territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano;

-
- k) beni che veicolano informazione, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM, scambiati al fine di fornire informazioni, quando sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di una transazione commerciale; beni forniti a complemento di un bene che veicola informazione, ad esempio ai fini di un suo aggiornamento, non oggetto di una fatturazione al destinatario del bene;
- l) i veicoli vettori di veicoli spaziali:
- alla spedizione e all'arrivo in vista del loro lancio nello spazio,
 - al momento del loro lancio nello spazio.
-

ALLEGATO II

Elenco delle sottovoci della nomenclatura combinata di cui all'articolo 23, lettera a)

0105 11 11	2204 21 91	5701 10 10	6103 29 00
0105 11 19	2204 21 92	5701 10 91	6103 31 00
0105 11 91	2204 21 93	5701 10 93	6103 32 00
0105 11 99	2204 21 94	5701 10 99	6103 33 00
0105 12 00	2204 21 95	5701 90 10	6103 39 00
0105 19 20	2204 21 96	5701 90 90	6103 41 10
0105 19 90	2204 21 97		6103 41 90
	2204 21 98	5702 20 00	6103 42 10
0407 00 11	2204 21 99	5702 31 00	6103 42 90
	2204 29 10	5702 32 00	6103 43 10
2202 10 00	2204 29 12	5702 39 10	6103 43 90
2202 90 10	2204 29 13	5702 39 90	6103 49 10
2202 90 91	2204 29 17	5702 41 00	6103 49 91
2202 90 95	2204 29 18	5702 42 00	6103 49 99
2202 90 99	2204 29 42	5702 49 10	
	2204 29 43	5702 49 90	
	2204 29 44	5702 51 00	6104 11 00
2203 00 01	2204 29 46	5702 52 00	6104 12 00
2203 00 09	2204 29 47	5702 59 00	6104 13 00
2203 00 10	2204 29 48	5702 91 00	6104 19 00
	2204 29 58	5702 92 00	6104 21 00
2204 10 11	2204 29 62	5702 99 00	6104 22 00
2204 10 19			6104 23 00
2204 10 91	2204 29 64		6104 29 00
2204 10 99	2204 29 65	5703 10 00	6104 31 00
2204 21 10	2204 29 71	5703 20 11	6104 32 00
2204 21 11	2204 29 72	5703 20 19	6104 33 00
2204 21 12	2204 29 75	5703 20 91	6104 39 00
2204 21 13	2204 29 81	5703 20 99	6104 41 00
2204 21 17	2204 29 82	5703 30 11	6104 42 00
2204 21 18	2204 29 83	5703 30 19	6104 43 00
2204 21 19	2204 29 84	5703 30 51	6104 44 00
2204 21 22	2204 29 87	5703 30 59	6104 49 00
2204 21 24	2204 29 88	5703 30 91	6104 51 00
2204 21 26	2204 29 89	5703 30 99	6104 52 00
2204 21 27	2204 29 91	5703 90 00	6104 53 00
2204 21 28	2204 29 92		6104 59 00
2204 21 32	2204 29 93	5704 10 00	6104 61 10
2204 21 34	2204 29 94	5704 90 00	6104 61 90
2204 21 36	2204 29 95		6104 62 10
2204 21 37	2204 29 96	5705 00 10	6104 62 90
2204 21 38	2204 29 97	5705 00 30	6104 63 10
2204 21 42	2204 29 98	5705 00 90	6104 63 90
2204 21 43	2204 29 99		6104 69 10
2204 21 44		6101 10 10	6104 69 91
2204 21 46	2205 10 10	6101 10 90	6104 69 99
2204 21 47	2205 10 90	6101 20 10	
2204 21 48	2205 90 10	6101 20 90	
2204 21 62	2205 90 90	6101 30 10	6105 10 00
2204 21 66		6101 30 90	6105 20 10
2204 21 67	2206 00 10	6101 90 10	6105 20 90
2204 21 68	2206 00 31	6101 90 90	6105 90 10
2204 21 69	2206 00 39		6105 90 90
2204 21 71	2206 00 51	6102 10 10	
2204 21 74	2206 00 59	6102 10 90	
2204 21 76	2206 00 81	6102 20 10	6106 10 00
2204 21 77		6102 20 90	6106 20 00
2204 21 78	2207 10 00	6102 30 10	6106 90 10
2204 21 79	2207 20 00	6102 30 90	6106 90 30
2204 21 80		6102 90 10	6106 90 50
2204 21 81	2209 00 99	6102 90 90	6106 90 90
2204 21 82			
2204 21 83	2716 00 00	6103 11 00	
2204 21 84		6103 12 00	6107 11 00
2204 21 87	3702 51 00	6103 19 00	6107 12 00
2204 21 88	3702 53 00	6103 21 00	6107 19 00
2204 21 89	3702 54 10	6103 22 00	6107 21 00
	3702 54 90	6103 23 00	6107 22 00

6107 29 00	6211 33 42	6403 99 38	8504 31 39
6107 91 10	6211 42 31	6403 99 50	8504 31 90
6107 91 90	6211 42 41	6403 99 91	8504 32 10
6107 92 00	6211 42 42	6403 99 93	8504 32 30
6107 99 00	6211 43 31	6403 99 96	8504 32 90
	6211 43 41	6403 99 98	8504 33 10
6108 11 00	6211 43 42		8504 33 90
6108 19 00		6404 11 00	8504 34 00
6108 21 00		6404 19 10	8504 40 10
6108 22 00	6212 10 10	6404 19 90	8504 40 20
6108 29 00	6212 10 90	6404 20 10	8504 40 50
6108 31 10	6212 20 00	6404 20 90	8504 40 93
6108 31 90	6212 30 00		8504 50 10
6108 32 11		6405 10 10	
6108 32 19		6405 10 90	
6108 32 90	6401 10 10	6405 20 10	8518 21 90
6108 39 00	6401 10 90	6405 20 91	8518 22 90
6108 91 10	6401 91 10	6405 20 99	8518 29 20
6108 91 90	6401 91 90	6405 90 10	8518 29 80
6108 92 00	6401 92 10	6405 90 90	
6108 99 10	6401 92 90		
6108 99 90	6401 99 10	7101 10 00	8539 10 10
	6401 99 90	7101 21 00	8539 10 90
6109 10 00		7101 22 00	8539 21 30
6109 90 10	6402 12 10		8539 21 92
6109 90 30	6402 12 90	7103 91 00	8539 21 98
6109 90 90	6402 19 00	7103 99 00	8539 22 10
	6402 20 00		8539 29 30
6110 10 10	6402 30 00	7104 10 00	8539 29 92
6110 10 31	6402 91 00	7104 20 00	8539 29 98
6110 10 35	6402 99 10	7104 90 00	8539 31 10
6110 10 38	6402 99 31		8539 31 90
6110 10 91	6402 99 39	7105 10 00	8539 32 10
6110 10 95	6402 99 50	7105 90 00	8539 32 50
6110 10 98	6402 99 91		8539 32 90
6110 20 10	6402 99 93	7106 10 00	8539 39 00
6110 20 91	6402 99 96	7106 91 10	8539 41 00
6110 20 99	6402 99 98	7106 91 90	8539 49 10
6110 30 91		7106 92 20	8539 49 30
6110 30 99		7106 92 80	
6110 90 10	6403 12 00		
6110 90 90	6403 19 00	7108 11 00	8540 11 11
	6403 20 00	7108 12 00	8540 11 13
6112 11 00	6403 30 00	7108 13 10	8540 11 15
6112 12 00	6403 40 00	7108 13 80	8540 11 19
6112 19 00	6403 51 11	7108 20 00	8540 11 91
6112 31 10	6403 51 15		8540 11 99
6112 31 90	6403 51 19	7110 11 00	8540 12 00
6112 39 10	6403 51 91	7110 19 10	8540 20 10
6112 39 90	6403 51 95	7110 19 80	8540 20 80
6112 41 10	6403 51 99	7110 21 00	8540 40 00
6112 41 90	6403 59 11	7110 29 00	8540 50 00
6112 49 10	6403 59 31	7110 31 00	8540 71 00
6112 49 90	6403 59 35	7110 39 00	8540 72 00
	6403 59 39	7110 41 00	8540 79 00
6115 11 00	6403 59 50	7110 49 00	8540 81 00
6115 12 00	6403 59 91		8540 89 00
6115 19 00	6403 59 95	7116 10 00	
	6403 59 99	7116 20 11	
6210 20 00	6403 91 11	7116 20 19	8542 13 11
6210 30 00	6403 91 13	7116 20 90	8542 13 13
	6403 91 16		8542 13 15
6211 11 00	6403 91 18	8504 10 10	8542 13 17
6211 12 00	6403 91 91	8504 10 91	8542 13 20
6211 20 00	6403 91 93	8504 10 99	8542 13 30
6211 32 31	6403 91 96	8504 21 00	8542 13 42
6211 32 41	6403 91 98	8504 22 10	8542 13 45
6211 32 42	6403 99 11	8504 22 90	8542 13 46
6211 33 31	6403 99 31	8504 23 00	8542 13 48
6211 33 41	6403 99 33	8504 31 10	8542 13 49
	6403 99 36	8504 31 31	8542 13 55

8542 13 60	8903 99 10	9001 50 49	9202 90 10
8542 19 40	8903 99 91	9001 50 80	9202 90 30
8542 19 55	8903 99 99	9003 11 00	9202 90 90
8542 19 66		9003 19 10	9203 00 90
8903 91 10	9001 30 00	9003 19 30	
8903 91 91	9001 40 20	9003 19 90	9204 10 00
8903 91 93	9001 40 41		9204 20 00
8903 91 99	9001 40 49	9006 53 10	
8903 92 10	9001 40 80	9006 53 90	9205 10 00
8903 92 91	9001 50 20	9202 10 10	9207 90 10
8903 92 99	9001 50 41	9202 10 90	

ALLEGATO III

Elenco delle transazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2

A	B
1. Transazioni che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro corrispettivo (finanziario o altro) (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7, 8) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisto/vendita definitivo ⁽²⁾ 2. Spedizione in visione o in prova, spedizione con diritto di restituzione e in conto deposito 3. Baratto (corrispettivo in natura) 4. Acquisti personali di viaggiatori 5. Locazione finanziaria ⁽³⁾
2. Restituzione di merci dopo la registrazione della transazione originaria sotto il codice 1 ⁽⁴⁾ ; sostituzione di merci a titolo gratuito ⁽⁴⁾	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restituzione di merci 2. Sostituzione di merci restituite 3. Sostituzione (ad esempio, in garanzia) di merci non restituite
3. Transazioni (non temporanee) che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo (finanziario o altro)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea 2. Altri aiuti pubblici 3. Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative) 4. Altri
4. Operazioni finalizzate a un lavoro su ordinazione ⁽⁵⁾ o a una riparazione ⁽⁶⁾ (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavoro su ordinazione 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
5. Operazioni dopo un lavoro su ordinazione ⁽⁵⁾ o una riparazione ⁽⁶⁾ (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavoro su ordinazione 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
6. Transazioni senza trasferimento di proprietà, quali locazione, mutuo, leasing operativo ⁽⁷⁾ e altri usi temporanei ⁽⁸⁾ , ad eccezione dei lavori su ordinazione e delle riparazioni (consegna e restituite)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Locazione, mutuo, leasing operativo 2. Altri usi temporanei
7. Operazioni nel quadro di un programma di difesa comune o di altri programmi intergovernativi di produzione coordinata (ad esempio, Airbus)	
8. Fornitura di materiale e attrezzature nel quadro di lavori di costruzione o di ingegneria civile facenti parte di un contratto generale ⁽⁹⁾	
9. Altre transazioni	

-
- (¹) Va qui registrata la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni, ossia le transazioni tramite le quali:
- avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente e
 - viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura (baratto).
- Rientrano in questa rubrica anche i movimenti tra imprese affiliate e i movimenti da/verso centri di distribuzione, anche se non vi è corrispettivo immediato.
- (²) Compresa le sostituzioni effettuate a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci.
- (³) Locazione finanziaria: i canoni sono calcolati in modo da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario, che, allo scadere del contratto, diviene l'effettivo proprietario dei beni.
- (⁴) Le restituzioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate nelle rubriche da 3 a 9 della colonna A devono figurare nelle rubriche corrispondenti.
- (⁵) Nelle rubriche 4 e 5 della colonna A vanno registrate le operazioni di lavoro su ordinazione, sotto controllo doganale o meno. Le operazioni di perfezionamento realizzate da terzi per conto proprio restano escluse da queste rubriche e devono essere registrate nella rubrica 1 della colonna A.
- (⁶) La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione originaria e può comprendere lavori di ricostruzione o di miglioria.
- (⁷) Leasing operativo: tutti i contratti di locazione, esclusa la locazione finanziaria di cui alla nota (³).
- (⁸) Questa rubrica riguarda i beni esportati/reimportati con l'intenzione di reimportarli/riesportarli e senza trasferimento di proprietà.
- (⁹) Le transazioni da registrare nella rubrica 8 della colonna A non devono avere una fatturazione separata delle singole merci, ma solo una fatturazione per l'intera operazione. Altrimenti, le transazioni vanno registrate nella rubrica 1.
-

ALLEGATO IV

Elenco delle condizioni di consegna di cui all'articolo 28

Prima casella	Significato	Luogo da precisare ⁽¹⁾
Codici Incoterm	Incoterm CCI/CEE Ginevra	
EXW	Fabbrica	Ubicazione della fabbrica
FCA	Franco vettore	... punto indicato
FAS	Franco sotto bordo	Porto d'imbarco convenuto
FOB	Franco a bordo	Porto d'imbarco convenuto
CFR	Costo e nolo (C & F)	Porto di destinazione convenuto
CIF	Costo, assicurazione e nolo (CAF)	Porto di destinazione convenuto
CPT	Porto pagato fino a	Punto di destinazione convenuto
CIP	Porto e assicurazione pagati fino a	Punto di destinazione convenuto
DAF	Reso frontiera	Luogo di consegna convenuto alla frontiera
DES	Reso franco bordo nave a destino	Porto di destinazione convenuto
DEQ	Reso franco banchina	Sdoganato ... porto convenuto
DDU	Reso non sdoganato	Luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione
DDP	Reso sdoganato	Luogo di consegna convenuto nel paese d'importazione
XXX	Altre condizioni di consegna	Indicare chiaramente le condizioni riprese nel contratto ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Da precisare eventualmente nella casella 6 (solo per il modulo Intrastat N).

Seconda casella

- 1 luogo situato nel territorio dello Stato membro in questione
- 2 luogo situato in un altro Stato membro
- 3 altri (luogo all'esterno della Comunità).

ALLEGATO V

Tabella di corrispondenza tra gli articoli del presente regolamento e quelli dei regolamenti abrogati

Articoli del regolamento	Articoli di riferimento
Articolo 1	Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3046/92
Articolo 2	Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3046/92
Articolo 3	Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3046/92 (emendato)
Articolo 4	Articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3046/92
Articolo 5	Articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3046/92
Articolo 6	Articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3046/92
Articolo 7	Articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3046/92
Articolo 8	Articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3046/92
Articolo 9	Articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3046/92
Articolo 10	Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2256/92
Articolo 11	Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2256/92
Articolo 12	Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2256/92 (emendato)
Articolo 13	Articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2256/92 (emendato)
Articolo 14	Articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2256/92
Articolo 15	Articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2256/92
Articolo 16	Articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2256/92
Articolo 17	Articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2256/92
Articolo 18	Articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2256/92
Articolo 19	Nuovo
Articolo 20	Articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2820/94 (emendato)
Articolo 21	Articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3046/92
Articolo 22	Articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3046/92 (emendato)
Articolo 23	Articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3046/92 (emendato)
Articolo 24	Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3046/92 (emendato)
Articolo 25	Articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3046/92
Articolo 26	Articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3046/92
Articolo 27	Articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3046/92
Articolo 28	Articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3046/92 (emendato)
Articolo 29	Articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3046/92 (emendato)
Articolo 30	Articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3046/92 (emendato)
Articoli da 31 a 46	Nuovi
Articolo 47	Articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3046/92
Articolo 48	Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1125/94
Articoli 49 e 50	Nuovi

**REGOLAMENTO (CE) N. 1902/2000 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2000**

**recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2000 a norma del regolamento (CE)
n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e
dei contingenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2000 ⁽²²⁾, stabilisce, per il 2000, i contingenti per alcuni stock ittici.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all'anno successivo una parte del proprio contingente. Nei limiti indicati in detto articolo, la Commissione aumenterà il contingente 2000 dei quantitativi riportati.

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

(4) Secondo le informazioni comunicate alla Commissione, nel 1999 alcuni Stati membri hanno effettuato catture eccedenti gli sbarchi consentiti. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2000 saranno oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, il superamento degli sbarchi consentiti nel 1999 comporta detrazioni ponderate dai contingenti nazionali nel 2000 per gli stock soggetti a tali detrazioni ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 48/1999.

(1) I regolamenti del Consiglio (CE) n. 48/1999 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/1999 ⁽⁵⁾, (CE) n. 49/1999 ⁽⁶⁾, (CE) n. 51/1999 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999 ⁽⁸⁾, (CE) n. 53/1999 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999, (CE) n. 54/1999 ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2472/1999 ⁽¹¹⁾, (CE) n. 55/1999 ⁽¹²⁾, (CE) n. 57/1999 ⁽¹³⁾, (CE) n. 59/1999 ⁽¹⁴⁾, (CE) n. 61/1999 ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2473/1999 ⁽¹⁶⁾, (CE) n. 63/1999 ⁽¹⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999, (CE) n. 65/1999 ⁽¹⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999, (CE) n. 66/1999 ⁽¹⁹⁾ e (CE) n. 67/1999 ⁽²⁰⁾ hanno stabilito a quali stock possano applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

(2) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio ⁽²¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1696/

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2742/1999 sono aumentati o ridotti come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.
⁽³⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 15.
⁽⁶⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 54.
⁽⁷⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 67.
⁽⁸⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.
⁽⁹⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 79.
⁽¹⁰⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 81.
⁽¹¹⁾ GU L 302 del 25.11.1999, pag. 1.
⁽¹²⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 84.
⁽¹³⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 93.
⁽¹⁴⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 102.
⁽¹⁵⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 111.
⁽¹⁶⁾ GU L 302 del 25.11.1999, pag. 3.
⁽¹⁷⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 120.
⁽¹⁸⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 128.
⁽¹⁹⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 130.
⁽²⁰⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 145.
⁽²¹⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

⁽²²⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Zona	Stato membro	Quantitativi riportati (1)	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 1999	Detrazioni (2)	Detrazioni ponderate %; quantità (3)	Detrazioni supplementari (4)	Contingente 2000	Valore modificato del contingente 2000
Aringa	IVc, VIId	DK	n.a.	231	231	40 %, 92	n.a.	339	16
Aringa	IVc, VIId	FR	n.a.	218	218	n.a.	n.a.	8 472	8 254
Aringa	IVc, VIId	UK	n.a.	37	37	n.a.	n.a.	1 693	1 656
Aringa	VIIhgjk	FR	130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1 300	1 430
Merluzzo bianco	IIIa Kattegat	SW	n.a.	23	23	n.a.	n.a.	2 590	2 567
Rombo giallo	VII	BE	61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	480	541
Rombo giallo	VII	ES	672	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 380	6 052
Rombo giallo	VII	FR	815	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6 520	7 335
Rombo giallo	VII	IRL	371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2 970	3 341
Rombo giallo	VII	UK	321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2 570	2 891
Rombo giallo	VIIIabde	ES	144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1 150	1 294
Rombo giallo	VIIIabde	FR	98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	930	1 028
Rombo giallo	VIIIc, IX	ES	554	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4 620	5 174
Rana pescatrice	VII	BE	246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2 130	2 376
Rana pescatrice	VII	ES	98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	840	938
Rana pescatrice	VII	FR	791	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13 630	14 421
Rana pescatrice	VII	NL	32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	280	312
Rana pescatrice	VII	UK	480	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4 140	4 620

Specie	Zona	Stato membro	Quantitativi riportati (1)	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 1999	Detrazioni (2)	Detrazioni ponderate %; quantità (3)	Detrazioni supplementari (4)	Contingente 2000	Valore modificato del contingente 2000
Rana pescatrice	VIIIabde	ES	116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1 000	1 116
Rana pescatrice	VIIIabde	FR	323	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 570	5 893
Merlano	VIIb-k	FR	n.a.	103	103	n.a.	n.a.	13 500	13 397
Melù	Ila (*), Mare del Nord (*)	NL	15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	145	160
Melù	Vb, VI, VII	ES	2 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21 730	23 730
Melù	Vb, VI, VII	FR	1 670	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18 150	19 820
Melù	VIIIabde	ES	1 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10 000	11 000
Melù	VIIIabde	FR	775	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7 759	8 534
Melù	VIIIc, IX, X, CEECAF 34.1.1	ES	4 400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	44 000	48 400
Passera di mare	VIIa	BE	9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	85	94
Passera di mare	VIIa	IRL	136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1 365	1 501
Passera di mare	VIIa	NL	3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	33
Passera di mare	VIIa	UK	88	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	885	973
Merluzzo carbonaro	I, II (Acque norvegesi)	FR	n.a.	58	58	n.a.	n.a.	386	328
Sgombro	Vb (acque delle Færøer)	DK	n.a.	29	29	n.a.	n.a.	3 890	3 861
Sogliola	VIIIab	BE	7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	70	77
Sogliola	VIIIab	ES	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	16
Sogliola	VIIIab	FR	495	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 315	5 810
Sugarelli	Vb (*), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	ES	1 500	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23 080	24 580

Specie	Zona	Stato membro	Quantitativi riportati ⁽¹⁾	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 1999	Detrazioni ⁽²⁾	Detrazioni ponderate %; quantità ⁽³⁾	Detrazioni supplementari ⁽⁴⁾	Contingente 2000	Valore modificato del contingente 2000
Sugarelli	Vb (*), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	UK	1 750	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22 850	24 600
Sugarelli	VIIIc, IX	ES	3 927	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36 580	40 507
Pesce spada	Oceano Atlantico, nord di 5° N	ES	441	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4 198	4 639
Pesce spada	Oceano Atlantico, sud di 5° N	ES	584	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 848	6 432

n.a. Non applicabile.

(*) Acque comunitarie

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽³⁾ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽⁴⁾ In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1903/2000 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2000**

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione di una denominazione quale denominazione di origine.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ della

denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

- (4) Di conseguenza, la denominazione in esame può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale denominazione di origine protetta.
- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2000 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale denominazione di origine protetta (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 378 del 30.12.1999, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 27.7.2000, pag. 15.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Formaggi

PAESI BASSI

Kanterkaas, Kanternagelkaas, Kanterkomijnekaas (DOB)

REGOLAMENTO (CE) N. 1904/2000 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2000

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione domande per la registrazione di talune denominazioni quali denominazione di origine e indicazione geografica.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2000 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 347 del 3.12.1999, pag. 2 e
GU C 358 del 10.12.1999, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 27.7.2000, pag. 15.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali

ITALIA

Castagna del Monte Amiata (IGP)

La Bella della Daunia (DOP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1905/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che stabilisce, per il mese di agosto 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽³⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese prece-

dente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (2) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di agosto 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di agosto 2000 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2000. Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽⁵⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce, per il mese di agosto 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,45788	corone danesi
	337,252	dracme greche
	8,39311	corone svedesi
	0,607287	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 settembre 2000 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di ottobre 2000 possono essere presentate domande di titoli per 3 489,503 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un

provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁸⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁷⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁸⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Articolo 2

In caso d'utilizzo del certificato di restituzione rilasciato prima del 14 luglio 2000, e per quanto riguarda le merci riprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93, si applica un tasso di restituzione ridotto tenendo conto della restituzione alla produzione.

Tuttavia se, all'accettazione della dichiarazione d'esportazione e a sostegno della sua domanda di pagamento di restituzione all'esportazione, l'operatore fornisce la prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione delle merci da esportare, il beneficio della concessione della restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1722/93 non è stato e

non sarà domandato, si applica il tasso di restituzione che non tiene conto della restituzione alla produzione.

La prova di cui al capoverso precedente è data dalla presentazione da parte dell'esportatore di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in questione che attesta che, per tale prodotto, il beneficio della restituzione alla produzione, previsto dal regolamento (CEE) n. 1722/93 non è stato o non sarà domandato. Tale dichiarazione è controllata in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ^(EUR/100 kg)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — — —	— — — — —
1002 00 00	Segala	4,683	4,683
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	4,226	4,226
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	2,001 2,001 1,831 3,800 1,051 1,051 1,373 2,850 1,831 3,800 2,001 2,001 1,831 3,800	2,001 2,001 1,831 3,800 1,051 1,051 1,373 2,850 1,831 3,800 2,001 2,001 1,831 3,800

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	12,500 12,500 12,500	12,500 12,500 12,500
1006 40 00	Rotture di riso	2,400	2,400
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50, salvo applicazione dell'articolo 2.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1908/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	53,20	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	57,00
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	45,60	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	43,70
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	45,60	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	A00	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	A00	EUR/t	76,07	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 12 00 9100	A00	EUR/t	76,07	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	9,50
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	68,40	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	53,20	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	45,60	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	45,60	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	46,83	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	60,80
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	60,80
1103 21 00 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	60,80
1103 29 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	60,80
1104 11 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	36,48
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	84,52	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	36,48
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	67,62	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	59,57
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	60,80	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	45,60
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	49,40	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	59,57
1104 21 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	45,60
1104 21 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	45,60
1104 21 50 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	59,57
1104 21 50 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	45,60
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	67,62	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	62,42
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	71,84	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	43,32
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	45,60

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 1909/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	A00	EUR/t	38,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1910/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 1° al 7 settembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1911/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 1° al 7 settembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 32,25 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1912/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9100	A00	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	0
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	0
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	0
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	42,75
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	33,75
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 1913/2000 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2000
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2	6° term. 3
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	-1,37	-2,74	-4,11	-5,48	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	-1,28	-2,56	-3,84	-5,12	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	-1,18	-2,36	-3,54	-4,72	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	-1,09	-2,18	-3,27	-4,36	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	-1,02	-2,04	-3,06	-4,08	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,50	-3,00	-4,50	-6,00	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,34	-2,68	-4,02	-5,36	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,37	-2,74	-4,11	-5,48	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 1914/2000 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2000
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 20 00 9000	A00	0	-1,49	-2,98	-4,47	-5,96	-7,45

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 3	7° term. 4	8° term. 5	9° term. 6	10° term. 7	11° term. 8
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	-7,62	-8,89	-10,16	-11,43	-12,70	-13,97
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	-7,62	-8,89	-10,16	-11,43	-12,70	-13,97
1107 20 00 9000	A00	-8,94	-10,43	-11,92	-13,41	-14,90	-16,39

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 1889/2000 della Commissione, del 6 settembre 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 227 del 7 settembre 2000)

A pagina 16, all'articolo 1:

anziché: «... regolamento (CE) n. 1870/2000...»,

leggi: «... regolamento (CE) n. 1861/2000...».
